



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 256

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 4 febbraio 2010

I N D I C E**Commissioni riunite**

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	Pag.	3
---	------	---

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	11
5 ^a - Bilancio	»	16
6 ^a - Finanze e tesoro	»	34
7 ^a - Istruzione	»	41
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	45
12 ^a - Igiene e sanità	»	66

Commissioni bicamerali

Vigilanza sull'anagrafe tributaria	Pag.	69
--	------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

Giovedì 4 febbraio 2010

14^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione***DINI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 8,35.***IN SEDE REFERENTE*****(1969) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno****(Esame e rinvio)*

La senatrice ALLEGRI (PdL), relatore per la 2^a Commissione, riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale, già approvato dalla Camera dei deputati, è volto a dare esecuzione, anche attraverso l'introduzione di norme di adeguamento dell'ordinamento interno, alla Convenzione di Lanzarote, stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa il 25 ottobre 2007 e non ancora entrata in vigore. Rileva in via preliminare che sulle tematiche oggetto del provvedimento intervengono anche alcune altre iniziative legislative parlamentari, fra cui l'Atto Senato n. 470, dei cui contenuti auspica che si possa tenere conto nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo.

Procede quindi ad una puntuale disamina delle disposizioni di adeguamento interno, si sofferma dapprima sull'articolo 4, il quale apporta numerose modifiche al codice penale. In particolare, la lettera a), novellando l'articolo 157 del codice, prevede il raddoppio dei termini di prescrizione in caso di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo in danno di minore di anni 14. Segnala al riguardo che analoga disposizione è contemplata anche dall'articolo 6 del

disegno di legge n. 1675, recante disposizioni in materia di violenza sessuale.

Dopo aver illustrato la previsione di cui alla lettera *b*), con la quale si introduce il reato di pedofilia e pedopornografia culturale si sofferma sulle modifiche apportate, dalla lettera *c*), al reato di associazione a delinquere in cui l'attività associativa risulti finalizzata alla commissione dei reati in esame ai danni dei minori.

Riferisce poi sulla lettera *d*), la quale interviene sul delitto di omicidio, introducendo quale ulteriore aggravante la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità, o di pornografia minorile.

Al riguardo ricorda che recentemente sulla medesima disposizione del codice è intervenuto il decreto-legge n. 11 del 2009 che ha previsto l'ergastolo se l'omicidio è commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenni e di violenza sessuale di gruppo.

Illustra quindi le lettere da *e*) ad *i*), le quali intervengono in materia di delitti contro la personalità individuale. In particolare, la lettera *e*) modifica l'articolo 600-*bis* del codice penale, in materia di prostituzione minorile, individuando ulteriori condotte riconducibili all'induzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione; intervenendo sulla fattispecie consistente nel compimento di atti sessuali con un minorenni in cambio di denaro o altra utilità economica e modificando la disciplina delle aggravanti.

Si sofferma poi sulle incisive modifiche apportate, dalla lettera *f*), al reato di pornografia minorile, di cui all'art. 600-*ter* del codice penale. Tale disposizione amplia il novero delle condotte riconducibili a tale delitto, aggiungendo alle esibizioni pornografiche il concetto di spettacoli pornografici e al concetto di induzione alla pornografia minorile quello di reclutamento e prevedendo la sanzionabilità anche di colui che, a prescindere da tali condotte attive, tragga comunque profitto da tali esibizioni e spettacoli.

La lettera *g*) modifica l'articolo 600-*sexies*, introducendo tre nuove circostanze aggravanti per i delitti di sfruttamento sessuale dei minori. La disposizione inoltre elimina le attenuanti previste per colui che si adopera affinché il minore riacquisti la propria autonomia e libertà e per colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, collaborando con la polizia o l'autorità giudiziaria. Tali circostanze sono tuttavia riprese nel nuovo articolo 600-*septies*.1, introdotto dalla lettera *i*), che in termini più generali le contempla per tutti i delitti con la personalità individuale. La lettera *i*), inoltre, individua ulteriori pene accessorie applicabili nel caso di condanna per i medesimi delitti (articolo 600-*septies* 2).

Le lettere da *l*) a *p*) intervengono infine sui delitti di violenza sessuale, estendendo l'ambito soggettivo di applicazione del delitto di atti

sessuali con minorenni, intervenendo sul delitto di corruzione di minorenni e introducendo il reato di adescamento di minorenni

Dopo aver brevemente illustrato la lettera *n*), la quale reca norme di coordinamento si sofferma sulla lettera *o*), che novella la disciplina della comunicazione al tribunale per i minorenni. Il disegno di legge, oltre a inserire il delitto di adescamento di minorenni fra i delitti che comportano l'obbligo per il pubblico ministero di avvisare il tribunale per i minorenni, amplia le categorie di soggetti che possono assicurare al minore vittima del reato assistenza affettiva e psicologica nel corso del procedimento penale.

L'articolo 5 interviene sul codice di procedura penale, anche al fine di coordinare la disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale.

In primo luogo con la novella all'articolo 51, comma 3-*bis*, viene inserito il richiamo al nuovo settimo comma dell'articolo 416 del codice penale nell'elenco di delitti per i quali le funzioni di pubblico ministero devono essere esercitate dall'ufficio presso il tribunale del capoluogo del distretto.

La norma interviene poi sull'articolo 282-*bis* in materia di allontanamento dalla casa familiare, ampliando il catalogo dei delitti che possono comportare la misura dell'allontanamento dalla casa familiare a prescindere dai limiti edittali di pena.

La lettera *e*) incide invece sull'articolo 444, escludendo l'applicazione del patteggiamento al caso di prostituzione minorile.

Le lettere *c*) e *d*) infine recano modifiche volte a coordinare l'istituto dell'incidente probatorio con la previsione del nuovo delitto di adescamento di minorenni. Ricorda al riguardo che il decreto-legge n. 11 del 2009 ha esteso l'ambito applicativo dell'istituto anche ai reati di pornografia virtuale, turismo sessuale, tratta di persone ed acquisto e alienazione di schiavi.

L'articolo 6, interviene in materia di prevenzione personali, prevedendo che il giudice possa prescrivere il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori.

Dopo aver illustrato l'articolo 7, il quale attraverso una novella all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, integra il catalogo dei delitti per i quali la concessione di benefici penitenziari ai condannati è subordinata alla partecipazione, con esito positivo, ad uno specifico programma di riabilitazione, si sofferma sull'articolo 8, il quale integra il catalogo dei reati da cui deriva l'applicabilità della confisca penale obbligatoria nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia; inserendovi alcune ipotesi di prostituzione minorile, pornografia minorile e turismo sessuale. L'articolo 9 reca modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia prevedendo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le persone offese, oltre che dai delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo, anche dei delitti di sfruttamento sessuale di minori, di corruzione di minorenni, di adescamento di minorenni, di tratta di persone anche in deroga ai limiti di reddito generalmente previsti. Se-

gnala al riguardo l'opportunità di coordinare tale previsione con quanto stabilito nell'articolo 14 del disegno di legge n. 1135 di ratifica della Convenzione di Varsavia sulla tratta degli esseri umani, anche esso, attualmente all'esame delle Commissioni riunite. A ben vedere, infatti, la norma da ultimo citata incide sulla medesima disposizione del testo unico, estendendo tale beneficio però ai soli delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, di tratta di persone e di acquisto ed alienazione di schiavi. Rileva peraltro che la disposizione del disegno di legge n. 1135 prevede anche una puntuale norma di copertura degli oneri derivanti dall'estensione del beneficio suddetto. Conclude dando conto dell'articolo 10, il quale reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore per la 3^a Commissione PALMIZIO (*PdL*) illustra il disegno di legge in esame, dando conto dei profili di competenza della Commissione affari esteri, che attengono principalmente ai contenuti della Convenzione. Si tratta del primo strumento internazionale con il quale gli abusi sessuali contro i bambini diventano reati penali, compresi quelli che hanno luogo in casa o all'interno della famiglia, con l'uso della forza, con la coercizione o le minacce.

Essa include un Preambolo e 50 articoli, divisi in 13 Capitoli. Il Preambolo richiama gli strumenti giuridici esistenti nel campo della protezione dei diritti dei bambini tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini (entrata in vigore nel 1990, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991).

Il Capitolo I individua l'oggetto della Convenzione (la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali), afferma il principio di non discriminazione e reca le definizioni (per bambino si intende ogni persona al di sotto dei 18 anni di età).

Il Capitolo II riguarda le misure preventive. Le Parti si impegnano a promuovere la consapevolezza dei diritti dei bambini presso il personale che è a contatto con il mondo dell'infanzia, quali operatori del sistema educativo, delle forze dell'ordine, di attività sportive. Le Parti dovranno fare in modo che nei cicli di istruzione primaria e secondaria, i bambini ricevano le adeguate informazioni circa i rischi di sfruttamento sessuale e di abusi. Anche il pubblico dovrà essere informato e la Convenzione prevede che le Parti incoraggino i bambini, il settore privato, i media e la società civile a partecipare all'elaborazione delle politiche di prevenzione.

Il Capitolo III prevede l'istituzione di organismi nazionali o locali per la promozione dei diritti del bambino e impone il loro coordinamento. Il Capitolo IV in materia di protezione ed assistenza alle vittime, stabilisce l'istituzione di programmi e la creazione di strutture per fornire supporto ai bambini vittime di abusi sessuali e ai loro parenti e affidatari. Viene prevista l'adozione di misure che consentano la segnalazione di sospetti e l'attivazione di linee telefoniche o internet con operatori in grado di fornire assistenza.

Il Capitolo V prevede l'adozione di programmi per persone processate o condannate per reati a carattere sessuale a danno dei bambini, al fine di prevenire di recidive. Il Capitolo VI elenca una serie di comportamenti che le Parti si impegnano a considerare reati, relativamente agli abusi sessuali, la prostituzione e la pornografia infantile, la corruzione di bambini e l'adescamento a scopi sessuali, il favoreggiamento di tali reati.

Il Capitolo VII, stabilisce che indagini e procedimenti siano condotti nel rispetto dei diritti del bambino. L'articolo 31 contiene un elenco di misure volte a proteggere le vittime e le loro famiglie nel corso delle indagini e dei procedimenti penali, tra cui la costante informazione sui diritti e sui servizi a disposizione e la possibilità di essere assistiti. È previsto che i reati siano perseguibili d'ufficio e che il procedimento continui anche nel caso in cui la vittima ritratti. Stanti le difficoltà di denunciare offese sessuali prima del compimento della maggiore età, la Convenzione prevede che i termini di prescrizione siano differiti per un periodo di tempo sufficiente a permettere l'avvio effettivo dei procedimenti dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età.

Il Capitolo VIII dispone misure in materia di conservazione e registrazione dei dati a carattere personale. Il Capitolo IX stabilisce tra gli Stati membri una proficua cooperazione a carattere internazionale per prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali sui bambini, per proteggere le vittime e per perseguire i colpevoli.

Il Capitolo X istituisce un meccanismo di monitoraggio affidato al Comitato delle Parti, formato dai rappresentanti delle Parti aderenti e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e di altri comitati intergovernativi.

Il Capitolo XI disciplina i rapporti con altri strumenti internazionali, ed è stabilito che la Convenzione non incide sui diritti ed obblighi derivanti dalla Convenzione dell'ONU relativa ai diritti del bambino unitamente al suo Protocollo opzionale concernente il traffico di bambini e la prostituzione e la pornografia infantili, né da altri dispositivi ai quali le Parti aderiscono.

La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea, e all'adesione degli altri Stati non membri. L'entrata in vigore è subordinata al deposito degli strumenti di ratifica di 5 Paesi inclusi almeno 3 Stati membri del Consiglio d'Europa. La Convenzione non è ancora entrata in vigore poiché sinora solo Albania e Grecia hanno completato la procedura di ratifica.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Il presidente DINI osserva che dalle articolate relazioni svolte dai relatori emerge l'esigenza di un attento confronto tra le disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo e altre iniziative legislative su materie analoghe già in corso di esame presso il Senato.

Il senatore CENTARO (*PdL*) ritiene che nel prosieguo dell'esame del disegno di legge in titolo si debba tener conto del fatto che alcune delle disposizioni o risultano già entrate in vigore o sono contenute in iniziative legislative attualmente all'esame parlamentare. Invita poi le Commissioni riunite a valutare l'opportunità di procedere, successivamente, per l'esame delle proposte emendative alla costituzione di un Comitato ristretto. Conclude svolgendo talune considerazioni sulle modifiche apportate al codice di procedura penale ed in particolare sull'ampliamento delle competenze dei tribunali distrettuali.

La senatrice della DELLA MONICA (*PD*) concorda con il metodo di lavoro testè delineato dal collega Centaro. Ritiene peraltro condivisibili anche i rilievi formulati con riguardo all'ampliamento della competenza dei tribunali distrettuali.

Dopo una breve precisazione del senatore MARITATI (*PD*) sulla questione relativa all'attribuzione della competenza ai tribunali distrettuali, il senatore DIVINA (*LNP*) rileva che il disegno di legge in titolo interviene sulla materia dei rapporti tra minori regolando la fattispecie della prostituzione minorile. Fa presente che tale disciplina presenta profili di particolare delicatezza e che un intervento normativo dovrebbe essere valutato con grande attenzione rispetto alla normativa attualmente vigente.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) osserva incidentalmente come la traduzione della Convenzione dall'inglese rechi l'indicazione di bambino, mentre essendo il riferimento effettuato ad ogni persona di età inferiore ai diciotto anni sarebbe preferibile utilizzare in italiano la dizione di minore.

Il presidente DINI fa presente che l'eventuale istituzione di un Comitato ristretto potrebbe avvenire successivamente allo scadere della fissazione del termine per la presentazione di emendamenti, alla luce del numero e del contenuto degli stessi.

Il sottosegretario CALIENDO concorda sull'esigenza di procedere ad una attenta valutazione delle disposizioni del disegno di legge in esame alla luce degli interventi legislativi sia *de iure condendo* che *de iure condito*. Al riguardo fa presente che parte delle norme contenute nel disegno di legge in titolo risultano a ben vedere già vigenti nell'ordinamento.

Il presidente DINI propone quindi di affidare ai relatori il compito di approfondire ulteriormente i profili emersi nel corso del dibattito.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(851) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile scorso.

Il presidente DINI, apprezzate le circostanze, propone quindi di fissare per giovedì 4 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame e rinvio.

(852) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile scorso.

Il presidente DINI, apprezzate le circostanze, propone quindi di fissare per giovedì 4 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Convengono le Commissioni riunite.

(476) AMATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005

(780) CARLONI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005

(1135) DELLA MONICA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso.

Il presidente DINI informa che è all'esame del Consiglio dei Ministri, in data odierna, un disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 4 febbraio 2010

165^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE REFERENTE***(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE informa la Commissione che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sui numerosi emendamenti al disegno di legge: ciò è stato determinato, come è noto, dall'impegno che la stessa Commissione bilancio ha dovuto dedicare, nei giorni precedenti e ancora oggi, all'altro decreto-legge in discussione al Senato, in materia di protezione civile. D'altra parte, proprio la discussione su quest'ultimo decreto si sta protrahendo anche in Assemblea, cosicché l'esame del disegno di legge in titolo, che era previsto in Aula per la mattina di martedì 9, sarà certamente posticipato. Dunque non vi sono, al momento, le ragioni che indurrebbero la Commissione, come invece si era prospettato, a votare sugli emendamenti anche senza il parere della Commissione bilancio. Al riguardo egli ha intrapreso una consultazione informale con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari che lo hanno persuaso ad aggiornare i lavori a una seduta da convocare per lunedì 8 febbraio alle ore 17.

Riferisce, quindi, che è stato presentato un nuovo emendamento (2.2000) e sono stati riformulati alcuni altri, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1955**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.1000 (testo 3)**MALAN, *Relatore**Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;*

b) *le parole: «che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «che è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2016»;*

c) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.».*

1.15 (testo 4)MALAN, *Relatore**Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:*

«23-bis. Al fine di assicurare l'adeguamento alle corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 12, alla voce "gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

b) al punto 13, alla voce "gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

c) al punto 16-bis, alla voce "Carburanti per motori", le parole: "Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri".

23-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quater. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000 euro per l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quinquies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000 euro per l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-sexies. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 70, comma 2, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

23-septies. All'onere derivante dai commi *23-ter*, *23-quater*, *23-quinquies* e *23-sexies*, pari a euro 7.600.000 per l'anno 2010 e a euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma *23-bis*, lettere *a*), *b*) e *c*). All'ulteriore onere, pari a 1 milione di euro annui, si provvede per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma *3-ter* del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, per ciascuno degli anni 2010 e 2012 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

1.191 (testo 3)

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«*23-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, nei confronti dei concessionari di servizi pubblici, limitatamente ai servizi oggetto della concessione, si applicano, in materia, esclusivamente le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo».

Art. 2.**2.2000**

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all'articolo 2, comma 8 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è differito al 31 dicembre 2010.».

2.3 (testo 2 corretto)/1 (testo 2)

VITALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA

All'emendamento 2.3 (testo 2), al comma 8-quater, dopo le parole: «le Autorità di bacino di rilievo nazionale,» inserire le seguenti: «il Corpo della Polizia Penitenziaria, i magistrati e i cancellieri,».

2.3 (testo 2 corretto)/4 (testo 2)

MALAN, *Relatore*

All'emendamento 2.3 (testo 2), al comma 8-quater, dopo le parole: «comma 6 del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Autorità di bacino di rilievo nazionale,» aggiungere le seguenti: «comma 6 del presente articolo, ovvero le amministrazioni alle quali la stessa riduzione non risulta applicabile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, l'Agenzia Italiana del Farmaco».

Art. 10.**10.0.19 (testo 2)**

Massimo GARAVAGLIA, PITTONI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Disposizioni in materia di autorizzazione dei laboratori e dell'utilizzo di materiali strutturali)*

1. Il termine di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e differito al 30 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010, limitatamente alle disposizioni di cui ai punti 4.6 e 6.2.2, sesto capoverso, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 2008, n. 29, S.O.».

BILANCIO (5^a)

Giovedì 4 febbraio 2010

286^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella scorsa seduta sono stati resi i pareri sui subemendamenti riferiti agli articoli da 1 a 11. Ricorda poi che il parere su alcune proposte era stato sospeso ed avverte che sono stati trasmessi ulteriori emendamenti.

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra i restanti emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, rilevando che, in relazione agli ulteriori emendamenti 12.4 (testo 2), 13.2 (testo 2), 14.22 (testo 2), 14.23 (testo 2), 15.11 (testo 2), 15.17 (testo 2), 16.72 (testo 2), 16.74 (testo 2), 16.75 (testo 2) e 17.0.1 (testo 2) la Commissione aveva già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo originario, nel nuovo testo tutti gli emendamenti sono corredati da una maxicopertura ma sono privi di idonea quantifica-

zione. Sugli emendamenti 14.21 (testo 2), 14.0.1 (testo 2) 15.200 (testo 2)/1 e 15.500 (testo 2) fa presente che la Commissione aveva già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo originario che rimane sostanzialmente identico. In ordine all'emendamento 17.12 (testo 2) rileva che esso individua quattro autorizzazioni di spesa da ridurre di cui è necessario acquisire dal governo la conferma sulla disponibilità delle risorse. Segnala inoltre che una delle autorizzazioni risulterebbe abrogata (articolo 1, comma 42 della legge n. 308 del 2004). In relazione ai subemendamenti fa presente che occorre valutare la proposta 14.20/8 se non ampli la platea dei beneficiari. Analoga valutazione rileva che si rende necessaria per la proposta 14.20/10. Fa presente inoltre che comporta maggiori oneri la proposta 15.600 (testo 2)/3 che sopprime la norma di copertura dei sottosegretari. Segnala che occorre valutare in ordine ai possibili effetti sul gettito delle tariffe la proposta 17.0.6/1. Rileva che comporta infine maggiori oneri la proposta 17.0.9/7 che sopprime la clausola d'invarianza degli oneri. Ricorda infine che rimane sospeso il parere sulle proposte 14.20, 14.0.2 (testo 4), 16.900 (testo 2) e 16.3000. Occorre infine valutare le proposte 11.35 (testo 5) e 15.0.1 (testo 3), trasmessi da ultimo dall'Assemblea. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di riprendere l'esame della proposta 16.3000 e delle questioni attinenti all'articolo 16 nel suo complesso. Avverte altresì che sulla proposta 16.3000 è pervenuta un'integrazione della relazione tecnica.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e sull'emendamento 16.3000 si apre un dibattito in cui interviene il senatore MORANDO (PD), per rilevare che occorre acquisire conferma dal Governo che gli oneri del personale indicati nelle relazioni tecniche siano comprensivi degli oneri previdenziali. Fa presente poi che, grazie ai lavori della Commissione bilancio, sono arrivate informazioni aggiuntive che chiariscono che i costi di gestione, anche nella prima fase, verranno coperti con le modalità ivi descritte. Tuttavia, nonostante la natura permanente degli oneri della nuova società, la relazione tecnica non specifica tale peculiarità, quindi a suo avviso la copertura degli oneri non è corretta. Dal punto di vista del merito, fa notare che vengono prelevati soldi dal Fondo per la protezione civile per pagare gli stipendi dei vertici della nuova società. Dal punto di vista finanziario, occorrerebbe specificare che i suddetti stipendi siano finanziati con la parte corrente dei fondi della protezione civile, previa assicurazione da parte del Governo che tali somme siano comprimibili. In relazione a tutto l'articolo 16, rileva che la neutralità finanziaria possa essere garantita soltanto prevedendo che al trasferimento di funzioni dalla protezione civile alla nuova società siano corrispondentemente ridotte le risorse del Dipartimento della protezione civile stessa. Infatti, la società in questione, secondo quanto indicato nell'articolo 16, svolge i medesimi compiti attualmente attribuiti alla prote-

zione civile. Soltanto una condizione del genere escluderebbe l'insorgenza di duplicazioni di spesa. In caso contrario, occorrerebbe ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso sui commi da 3 a 10.

Il sottosegretario GIACHINO conferma che la quantificazione degli oneri include anche la parte previdenziale e che le risorse della protezione civile indicate a copertura sono comprimibili.

Il PRESIDENTE condivide l'opportunità di revocare il parere contrario già reso sui commi da 3 a 10, a condizione che gli oneri indicati nella proposta 16.3000 siano raccordati con quelli indicati nella relazione tecnica, specificando una copertura sulle risorse del fondo della protezione civile di parte corrente quantificate nella tabella C, introducendo una clausola volta a recepire le indicazioni segnalate dal senatore Morando al comma 3, includendo nel comma 4 le indicazioni contenute nella integrazione alla relazione tecnica consegnata nella presente seduta e con la copertura sui fondi della protezione civile di conto capitale, esplicitando infine che la società è a capitale interamente pubblico nei limiti delle proprie disponibilità patrimoniali.

Il sottosegretario GIACHINO, in relazione alle riformulazioni contenenti una maxicopertura, esprime un parere contrario sul merito.

Il presidente AZZOLLINI propone poi di ribadire il parere contrario sulle proposte 14.21 (testo 2) e 15.200 (testo 2)/1. Ritiene poi che la proposta 15.500 (testo 2) ridimensioni notevolmente la portata della deroga alle norme concernenti le locazioni e tale da escludere effetti finanziari negativi.

Il senatore MORANDO (PD) ribadisce la propria contrarietà anche su tale riformulazione.

Sulla proposta 17.12 (testo 2), il sottosegretario GIACHINO esprime avviso contrario.

Dopo un intervento del senatore MORANDO (PD) che ritiene al contrario che la proposta non presenta profili critici qualora venisse confermata la possibilità di ridurre le autorizzazioni di spesa indicate nella copertura, interviene il senatore FLERES (PdL) per rilevare che gli importi coperti sulle autorizzazioni di spesa abrogate potrebbero essere espunti dal testo, risolvendo in tal modo il rilievo del relatore.

Su proposta del PRESIDENTE, si riprende l'esame della proposta 14.20, il cui esame era stato sospeso nella precedente seduta, e per la quale occorre acquisire chiarimenti in merito agli effetti del richiamo alle tabelle A e B.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene che l'ultimo periodo del secondo comma sia suscettibile di determinare maggiori oneri e andrebbe pertanto espunto. Inoltre, andrebbe introdotta una condizione volta a ridurre i posti lasciati scoperti nelle amministrazioni di provenienza dal personale comandato presso il dipartimento della protezione civile. Solo in tal caso, la neutralità della proposta sarebbe garantita.

Il sottosegretario GIACHINO esprime avviso contrario sulle proposte 14.20/8 e 14.20/10.

Il PRESIDENTE condivide le considerazioni svolte dal senatore Morando che propone vengano recepite nel parere. Tuttavia, ove recepite, risolverebbero i profili critici delle proposte 14.20/8 e 14.20/10.

Il sottosegretario GIACHINO esprime avviso contrario sulle proposte 15.600 (testo 2)/3, 17.0.6/1 e 17.0.9/7.

Il PRESIDENTE conviene con le osservazioni del sottosegretario e propone altresì di ribadire il parere di contrarietà semplice sulla proposta 11.35 (testo 5). Inoltre, sulla proposta 14.0.2 (testo 4) propone di specificare che la copertura del proseguimento degli interventi dei vigili del fuoco in Abruzzo sia a valere sulle risorse di cui al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 14 ivi richiamato.

Il senatore MORANDO (*PD*), in merito alla proposta 14.0.2 (testo 4), ritiene che la proposta del Presidente sia migliorativa del testo in esame, anche se si sostanzia in una copertura su risorse stanziata a legislazione vigente.

Il senatore LUSI (*PD*) propone di riferire la copertura anziché al comma 5 al comma 1 del suddetto articolo 14, in quanto in tal modo verrebbero interessate un maggior numero di risorse idonee a garantire la prosecuzione degli interventi.

Il PRESIDENTE conviene con la proposta da ultimo formulata. Ritiene poi che la formulazione dell'emendamento 16.900 (testo 2) presenti profili critici dal punto di vista finanziario. Anche la riformulazione della proposta 14.0.1, sulla quale la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non sembra risolvere i profili emersi nel corso delle passate sedute.

Interviene poi il sottosegretario GIACHINO per rilevare che la proposta 15.0.1 (testo 3), sulla quale la Commissione bilancio ha espresso parere di contrarietà semplice, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri derivanti dall'organizzazione nelle sedi centrali della formazione per i dipendenti dislocati nelle sedi periferiche. Dà conto poi di altri profili critici rilevando l'opportunità di prevedere l'adozione di un preventivo

provvedimento con cui si disciplinino le modalità di attuazione della disposizione in esame.

Il presidente AZZOLLINI condivide l'opportunità di introdurre una condizione nel senso indicato dal sottosegretario.

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, il relatore SAIA (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, gli emendamenti sospesi, e i subemendamenti relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sulle proposte 12.4 (testo 2), 13.2 (testo 2), 14.22 (testo 2), 14.23 (testo 2), 15.11 (testo 2), 15.17 (testo 2), 16.72 (testo 2), 16.74 (testo 2), 16.75 (testo 2) e 17.0.1 (testo 2).

Esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 14.21 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.900 (testo 2), 15.200 (testo 2)/1, 15.600 (testo 2)/3, 17.0.6/1 e 17.0.9/7.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 15.500 (testo 2) e 11.35 (testo 5).

Esprime poi parere non ostativo sui seguenti emendamenti con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che all'emendamento 17.12 (testo 2), la cifra: "660" sia sostituita dalla seguente: "460" e che le parole: "di euro 200.000 dell'autorizzazione di spesa, recata dall'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308", siano soppresse;

– che all'emendamento 14.20, al comma 3-*ter* sia soppresso l'ultimo periodo e che dopo il comma 3-*quater* sia aggiunto il seguente comma: "3-*quinquies*. Le dotazioni organiche di fatto, con riferimento al personale effettivamente in servizio alla data delle immissioni nei ruoli del Dipartimento della protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dei commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, delle amministrazioni di provenienza, sono corrispondentemente ridotte".

– che all'emendamento 14.0.2 (testo 4), al comma 2, le parole: "art. 14, comma 5" siano sostituite dalle seguenti: "art. 14, comma 1";

– che all'articolo 15.0.1 (testo 3), su cui la Commissione si era già espressa con un parere di semplice contrarietà, sia aggiunto infine il seguente periodo: "Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma".

In relazione poi all'articolo 16, il parere espresso sul testo di soppressione dei commi da 3 a 10, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si intende superato a condizione che siano accolte, ai sensi della medesima norma costituzionale, le seguenti condizioni:

– che al comma 3 sia aggiunto infine il seguente periodo: "All'incremento del trasferimento delle attività dal Dipartimento della protezione civile alla società, definite dal contratto di servizio, deve corrispondere una riduzione proporzionale del fondo di dotazione del medesimo Dipartimento della protezione civile in termini di risorse finanziarie, strumentali e di personale, al fine di garantire l'invarianza della spesa del presente articolo".

– che in relazione al comma 4 sia approvato l'emendamento 16.901;

– che sia aggiunto il seguente comma: "4-bis. All'atto del subentro della Società protezione civile servizi S.p.A all'attuale affidataria del servizio di gestione della flotta aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio è stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, della legge n. 225 del 1992";

– che al comma 5, dopo le parole: "a capitale interamente pubblico" siano aggiunte le seguenti: «nei limiti delle proprie disponibilità patrimoniali".

– infine che all'emendamento 16.3000 la cifra "2.240.000" sia sostituita dalla seguente: "2.299.000" e che dopo le parole: "come determinato" siano aggiunte le seguenti: "dall'articolo 1, della legge n. 225, del 1992".

Il parere è non ostativo su tutte le rimanenti proposte.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che è convocata una ulteriore seduta della Commissione per oggi alle ore 15, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,10.

287^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

Massimo GARAVAGLIA

indi del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il Vice ministro per l'economia e le finanze Vegas e il Sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA***(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e rinvio dell'esame del testo. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei commi 10 e 11 dell'articolo 1. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 27 gennaio scorso.

Il Vice presidente Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ricorda che nelle precedenti sedute dedicate all'esame del provvedimento in titolo, è stata svolta la relazione preliminare ed il Governo ha depositato alcune note contenenti elementi di risposta. Fa presente tuttavia che sono necessari ulteriori chiarimenti. In relazione alla copertura della proroga della sospensione degli adempimenti per il terremoto in Abruzzo a valere sul gettito dello scudo fiscale (articolo 1, comma 10), dai chiarimenti del Governo emerge che non tutto il gettito effettivamente incassato nel 2009 (pari a 4.951 milioni di euro) è stato contabilmente riversato sul Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili. Per chiarezza, sarebbe opportuno quindi acquisire ulteriori chiarimenti di natura contabile in merito a quanta parte del gettito complessivo a consuntivo è stata trasferita al suddetto Fondo e a quanta parte è in contabilità speciale nel periodo 2009- 2010. In relazione all'onere sul 2009 della proroga della sospensione degli adempimenti per il terremoto in Abruzzo (articolo 1, comma 10), il Dipartimento

delle finanze ha specificato che «in sede di valutazione degli effetti finanziari, la disposizione è stata interpretata considerando che il recupero dei versamenti sospesi avverrà nel 2010. Affinché ciò si verifichi occorrebbe escludere espressamente l'applicazione dell'articolo 2, comma 188 della legge n. 191 del 2009 recante la restituzione in 60 rate mensili. Mancano i chiarimenti sull'articolo 2, comma 6, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali. Occorre, infine, valutare la copertura sul Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, ovvero valutare l'opportunità di far confluire le risorse stanziare dalla tabella C sul Fondo non più previsto dalla nuova legge di contabilità di Stato, in un nuovo Fondo di riserva.

Il sottosegretario GIORGETTI deposita ulteriori note concernenti elementi di risposta alle osservazioni testé formulate.

Si apre il dibattito.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ricostruisce la legislazione vigente in relazione ai commi 10 e 11 dell'articolo 1, concernenti il differimento dei termini per gli adempimenti fiscali e contributivi nei territori colpiti dal sisma in Abruzzo, ricordando che l'ultima legge finanziaria ha prorogato il pagamento a giugno 2010. Fa presente quindi che la sospensione disposta dal decreto-legge in esame, recando la copertura soltanto per l'anno 2009, e secondo quanto indicato nella relazione tecnica, dovrebbe comportare la restituzione dei tributi e dei contributi nell'anno 2010. Ritiene pertanto che su questo aspetto, di rilevante profilo politico, il Governo dovrebbe dare un esplicito chiarimento.

Il senatore MORANDO (*PD*) richiama le norme concernenti la proroga della revisione degli studi di settore rilevando che occorrerebbe evitare, in futuro, di associare, per la revisione di tali strumenti, incrementi di gettito cui corrispondono maggiori spese, che poi non vengono di fatto realizzati in quanto cambiano le variabili congiunturali. Si passa infatti al paradosso del provvedimento in esame, di non associare effetti finanziari negativi ad una proroga della revisione degli studi di settore ai quali, anni prima, erano stati associati effetti positivi. Conclude rilevando che si tratta di precedenti che non dovrebbero più essere ripetuti in futuro. Rileva poi non pertinenti le risposte del Governo in merito ai commi 12 e 13 dell'articolo 1, non sufficienti quelle fornite in relazione al comma 18 dell'articolo 1, nonché assenti gli elementi di quantificazione richiesti dal relatore sul comma 22 dell'articolo 1 e sul comma 6 dell'articolo 2. Ritiene altresì che la copertura sul Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente non sia corretta per le stesse ragioni indicate dal relatore. Infine, ritiene che non dovrebbero essere rimaste risorse derivanti dallo scudo fiscale sulla contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009

in quanto tutte le entrate associate allo scudo fiscale dovrebbero essere confluite nel Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare l'esame dei commi 10 e 11 dell'articolo 1 al fine di acquisire ulteriori chiarimenti dal Governo in merito alla questione della rateizzazione dei contribuiti e dei tributi sospesi nelle zone colpite dal terremoto dell'Abruzzo. Propone altresì di sospendere la seduta per consentire al relatore di predisporre il parere.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 16,55.

Il senatore MORANDO (PD), in relazione al testo, chiede, per la prossima settimana, di acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 1, commi 1 e 2, relativamente alla contabilità speciale riguardante le risorse dello scudo fiscale. Ritiene poi necessario inserire nel parere da rendere sul testo un'osservazione sugli studi di settore. Dichiarò, infine, di condividere le osservazioni del Servizio del bilancio sull'articolo 4, comma 6, per il quale sarebbe opportuna l'introduzione di una clausola di salvaguardia.

Il PRESIDENTE, dichiarando di accogliere entrambe le osservazioni da inserire nel parere sul testo avanzate dal senatore Morando, propone di passare all'esame degli emendamenti mentre è in fase di stesura il parere sul testo.

La Commissione conviene.

Il relatore LATRONICO (PdL) illustra tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che le proposte 1.173, 1.185, 1.55, 1.12, 1.212, 1.2, 1.4, 1.15 (testo 3), 1.49, 1.59, 1.61, 1.80 (testo 2), 1.90, 1.91 (ora 9.500), 1.107, 1.119, 1.121, 1.133 (testo 2), 1.144, 1.145, 1.146, 1.151 (testo 2)/1, 1.159, 1.163, 1.166, 1.192, 1.198, 1.200, 1.201, 1.207, 1.208, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.7, 1.0.6 e 1.0.10, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura. Risultano privi di una quantificazione degli oneri, necessaria per verificare la congruità della relativa copertura, gli emendamenti 1.134, 1.142, 1.50, 1.171, 1.189 e 1.179. Segnala le proposte 1.115 e 1.127, per le quali occorre acquisire conferma della quantificazione sebbene rechino a copertura volumi di risorse molto rilevanti. Segnala, poi, la proposta 1.213 in quanto sembrerebbe presentare una quantificazione degli oneri sottostimata e quindi una copertura finanziaria insufficiente. In merito alla proposta 1.151 (testo 2), occorre acquisire una verifica della congruità della quantificazione ivi indicata. Se l'onere fosse confermato, rileva che la copertura non sarebbe idonea a garantire la neutralità finanziaria della proposta. In merito alla proposta 1.22 (testo 3) del

relatore (analoga alle proposte 1.6 e 1.167), occorre acquisire una relazione tecnica. In relazione alle lettere *a*) e *c*), recanti conservazioni di residui in bilancio, occorre verificare che, dato il rilevante ammontare di risorse interessate, non si producano effetti di cassa sui saldi di finanza pubblica. In relazione alla lettera *b*) occorre acquisire conferma delle risorse di copertura anche in relazione al parere reso sul testo. In relazione alla lettera *c*) occorre chiarire chi debba effettuare il trasferimento di 8 milioni di euro al Comune di Roma. In relazione al parere sulla proposta 1.22 (testo 3), occorre valutare l'emendamento 1.22 (testo 3)/2. In relazione alla proposta 1.181, fa presente che essa non sembrerebbe recare un onere. La copertura – ove fosse ritenuta necessaria – è comunque a valere sull'autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente previsto dalla legge n. 468 del 1978 sulla quale occorre richiamare i contenuti del parere sul testo. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.182 volta a prorogare la definizione delle somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa sebbene le precedenti proroghe non siano state corredate di copertura finanziaria. Occorre, poi, acquisire conferma delle quantificazioni indicate nelle proposte 1.157, 1.158 e 1.165, recanti differimento dei termini per richiedere la contribuzione figurativa, al fine di valutare la congruità delle rispettive coperture. Analogamente, occorre acquisire conferma della quantificazione indicata nella proposta 1.136 per verificare la congruità della copertura a valere sull'autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente previsto dalla legge n. 468 del 1978 sulla quale occorre richiamare i contenuti del parere sul testo. In merito alla proposta 1.40 del relatore, occorre acquisire conferma che non produca riflessi negativi per la finanza pubblica posto che appare volto a consentire l'erogazione di trattamenti accessori a valere su risorse disponibili. Occorre poi acquisire una verifica della quantificazione degli oneri recati dalla proposta 1.38 segnalando che, trattandosi di spese di personale (per trasferte), il tetto di spese potrebbe non essere garantito. Con riferimento alla proposta 1.14 (testo 3), occorre valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri (da riferire più propriamente alla finanza pubblica anziché limitarla al bilancio dello Stato). Occorre poi valutare eventuali effetti di cassa associati alle proposte 1.19, 1.20 e 1.21. Occorre, altresì, acquisire conferma della quantificazione indicata nella proposta 1.75 per verificare la congruità della copertura a valere sull'autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente previsto dalla legge n. 468 del 1978 sulla quale occorre richiamare i contenuti del parere sul testo. Anche in relazione alle proposte 1.82, 1.203, 1.154, 1.28 e 1.174, concernenti la proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, occorre acquisire conferma dal Dipartimento delle politiche fiscali della congruità della quantificazione ivi indicata per verificare l'idoneità della copertura a valere sull'autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente previsto dalla legge n. 468 del 1978 sulla quale occorre richiamare i contenuti del parere sul testo. In particolare, segnala che la quantificazione dell'emendamento 1.82 presenta

oneri nel 2010 e nel 2012 e non nel 2011. Infine, segnala che l'onere è rappresentato da minori entrate e occorre, dunque, valutare se segnalare alla Commissione di merito di introdurre una clausola di salvaguardia. La verifica della quantificazione indicata nella proposta 1.197 si rende necessaria per verificare la congruità della copertura. Occorre poi valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.205, 1.211 (recante modifiche all'applicazione del patto di stabilità interno), 1.177. Occorre acquisire una verifica della quantificazione degli oneri indicata nella proposta 1.0.4 al fine di valutare la congruità della copertura. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 o su quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo 1.

Per quanto riguarda le proposte 2.11, 2.4 (testo 2) (analogo alla proposta 2.0.3 (testo 2)), 2.35, 2.41, 2.43, 3.18, 3.7, 3.9, 3.11 5.100, 5.39, 5.20, 5.21, 5.36, 5.35, 6.11, 6.8 (testo 2), 6.17, 6.19 (testo 2), 7.1000, 7.18, 7.1, 7.34, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura. Risulta privo di una quantificazione degli oneri, necessaria per verificare la congruità della relativa copertura, l'emendamento 2.0.2 (analogo alla proposta 4.0.4). Segnala le proposte 5.33, 7.17, 7.14 e 7.16, per le quali occorre acquisire conferma della quantificazione sebbene rechino a copertura volumi di risorse molto rilevanti. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.3 (testo 2 corretto) posto che prevede ulteriori riduzioni di personale sopprimendo sia un articolato processo di vigilanza e monitoraggio del conseguimento di risparmi per la riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni vigenti, sia una clausola di salvaguardia volta a ridurre le dotazioni di bilancio in caso di mancato conseguimento dei risparmi (articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, comma 8, terzo periodo). In relazione al parere sulla proposta 2.3 (testo 2 corretto), occorre valutare le proposte 2.3 (testo 2 corretto)/2, 2.3 (testo 2 corretto)/3 e 2.3 (testo 2 corretto)/4. In relazione alla proposta 2.25, volte a differire di un anno la cessazione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane, occorre acquisire conferma delle quantificazioni degli oneri indicata. In relazione alle proposte 2.0.8 (testo 2) e 2.0.7, ancorché la legge finanziaria per l'anno 2010 non abbia scontato risparmi associati alla normativa richiamata dalla proposta e concernente l'editoria, tuttavia si segnala che sembrerebbero onerose in quanto rimuovono il meccanismo volto a configurare le provvidenze in editoria come tetto di spesa. In merito alla proposta 3.1 (testo 2), occorre specificare nella copertura l'importo e la cadenza temporale della riduzione del FISPE. Occorre poi valutare gli effetti finanziari delle proposte 3.8 e 3.0.5 (analoghe alla proposta 1.211 testo corretto), concernente il patto di stabilità interno, volta ad introdurre una disciplina per gli enti istituiti nel 2009 per i quali sembrerebbe esserci un vuoto normativo. In merito alla proposta 5.1 (testo corretto), sebbene l'onere (in termini di minori entrate) della proroga delle disposizioni ivi previste sia superiore a quello inizialmente associato alle disposizioni stesse, sembrerebbe opportuno acquisire una quantificazione aggiornata e valutare l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia. In relazione al parere sulla propo-

sta 5.1 (testo corretto), occorre valutare la proposta 5.1 (testo corretto)/1. In relazione alla proposta 5.10 (testo 2), fa presente l'opportunità di riformulare la stessa in termini di una nuova autorizzazione di spesa posto che la disciplina ivi richiamata riguarda un incremento delle tasse aeroportuali e non fa riferimento ad alcuna tipologia di spesa. Occorre poi acquisire conferma della possibilità di modulare le risorse che vengono ridotte per assicurare la copertura. Occorre poi acquisire conferma della quantificazione indicata nella proposta 5.4 al fine di valutare la congruità della relativa copertura. La proposta 5.12 sembrerebbe volta a mantenere in bilancio somme di parte correnti determinando eventuali effetti di cassa. L'emendamento 5.15 sembrerebbe volto a impiegare somme residue in bilancio per gli anni 2008 e 2009 per finalità difformi rispetto a quelle inizialmente autorizzate senza incidere sostanzialmente sulla normativa originaria. La proposta 5.16 sembra determinare un differimento di pagamenti infrannuali: occorre acquisire conferma dal Governo che non si determinino effetti di cassa. La proposta 5.0.2 prevede la conservazioni in bilancio di somme residue con eventuali effetti di cassa non scontati nei tendenziali: occorre acquisire conferma dal Governo. In merito all'emendamento 6.10 occorre acquisire conferma della quantificazione ivi indicata al fine di valutare la congruità della copertura valutando l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia, ovvero di trasformare l'onere in un tetto di spesa. In merito alle proposte 7.30 e 7.31, fa presente che, da un lato, prorogano l'entrata in vigore di norme (del 2004) che impongono vincoli alle spese del personale delle università, dall'altro, che tale disciplina è oggetto di proroghe dal 2004 disposte senza prevedere alcuna copertura finanziaria per compensare i minori risparmi. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 7, nonché quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo articolo 7.

Segnala poi le proposte 8.23, 8.41, 9.31, 9.40, 9.700, 9.63, 9.57, 9.59, 9.42, 9.43, 9.45, 9.46, 9.66, 9.71, 9.37, 9.38, 9.13, 9.0.3, 9.0.19, 9.0.9, 10.0.20, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.12 (testo 2), 10.0.13, 10.0.26, 10.0.27 e 10.0.30, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura. Risultano privi di una quantificazione degli oneri, necessaria per verificare la congruità della relativa copertura, le proposte 8.8 e 9.45. Segnala le proposte 8.25, 9.26, 9.28, 9.30 e 9.24, per le quali occorre acquisire conferma della quantificazione sebbene rechino a copertura volumi di risorse molto rilevanti. Segnala che la proposta 9.600 è priva di portata normativa. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 9.0.15 (analoga alla proposta 9.0.18), concernente il passaggio degli esperti contabili dalla gestione separata dell'INPS alla Cassa dei Dottori Commercialisti al fine di escludere l'insorgenza di minori entrate previdenziali, e 9.0.17, per la rideterminazione dei sovracanonici delle concessioni idroelettriche al fine di escludere minori introiti per gli enti locali. Occorre altresì acquisire conferma della quantificazione degli oneri indicati nella proposta 10.0.2 al fine di valutare la congruità della copertura. In relazione alla proposta 10.0.28, occorre poi acquisire conferma della sussistenza delle risorse sul Fondo per l'occupazione valutando, una volta

verificata la possibilità di modulare gli interventi del Fondo, di configurare la copertura come una riduzione di un'autorizzazione di spesa per l'anno 2010 invece che prevedere una copertura a valere sul Fondo citato (trattandosi di finalità apparentemente difformi da quelle del Fondo). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, in relazione al primo gruppo di emendamenti riferiti all'articolo 1 e segnalati come onerosi dal relatore, dichiara di condividere tale valutazione.

Il sottosegretario GIORGETTI si esprime a sua volta per l'espressione di un parere, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. E dello stesso avviso si dichiara anche in relazione alle proposte 1.134, 1.142, 1.150, 1.171, 1.189 e 1.179. Si dichiara altresì contrario anche sulle proposte 1.115 e 1.127.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere tutte le contrarietà richiamate dal rappresentante del Governo ad eccezione che sulle ultime due proposte, sulle quali, per prassi, la Commissione esprime un parere non ostativo in quanto corredate da una maxicopertura.

Si dichiarano favorevoli tanto il presidente AZZOLLINI quanto il rappresentante del GOVERNO sull'emendamento 1.213.

Il sottosegretario GIORGETTI si dichiara contrario alla proposta 1.151 e, di conseguenza, il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi un parere di contrarietà sull'emendamento 1.22 (testo 3) e sul subemendamento al medesimo 1.22 (testo 3)/2 nonché sulle analoghe proposte 1.6 e 1.167, che il PRESIDENTE ritiene opportuno inserire nel parere nel senso di una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 1.181, sul quale il GOVERNO esprime un parere di contrarietà, intervengono il senatore FERRARA (*PdL*) per illustrare la natura dell'emendamento e il senatore MORANDO (*PD*) per sottolineare che la contrarietà potrebbe essere tramutata in una condizione, da inserire anche nel testo del decreto-legge, che riformuli correttamente la copertura.

Conviene il PRESIDENTE sulla proposta avanzata dal senatore Morando e propone, successivamente, con l'avviso conforme del GOVERNO, un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.182.

Poiché il rappresentante del GOVERNO riterrebbe opportuna una relazione tecnica sulle proposte 1.157, 1.158 e 1.65, il PRESIDENTE, condividendone l'impostazione, propone l'espressione di un parere di contra-

rietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in attesa di una relazione tecnica, e propone di procedere analogamente per la proposta 1.136 data l'incertezza della quantificazione dell'onere.

Concordi il rappresentante del GOVERNO e il PRESIDENTE, si propone l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.38.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime favorevolmente sulla proposta 1.14 (testo 3), rispetto alla quale il PRESIDENTE propone di esprimere una condizione affinché sia riformulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la clausola d'invarianza degli oneri riferendola alla finanza pubblica.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso contrario all'emendamento 1.21, sul quale il senatore MORANDO (*PD*) si dichiara a sua volta contrario, dato l'effetto potenzialmente rilevante in termini finanziari della proposta.

La Commissione conviene pertanto su una proposta di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, così come sugli emendamenti 1.75, 1.82 e, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 1.203, 1.154, 1.28 e 1.174.

Il senatore MORANDO (*PD*) propone l'espressione di un parere contrario sulla proposta 1.197, sulla quale concordano sia il PRESIDENTE che il rappresentante del GOVERNO, che si esprime in senso contrario anche sugli emendamenti 1.211, 1.0.4 e 1.124.

Il PRESIDENTE dichiara di adeguarsi al parere del Governo ad eccezione che sulla proposta 1.0.4, sulla quale propone un parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti da 2 a 7, il PRESIDENTE propone di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, secondo quanto indicato dal relatore.

Sulla proposta conviene il rappresentante del GOVERNO, che chiede tuttavia l'accantonamento dell'emendamento 2.35, sul quale la Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone altresì di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione, sugli emendamenti 2.0.2 e 2.04, mentre propone di esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti 5.33, 7.17, 7.14 e 7.16, in quanto corredati da maxicoperture.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di essere favorevole soltanto ai pareri contrari.

In relazione all'emendamento 2.3 (testo 2 corretto), sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole, si apre un dibattito nel quale il senatore MORANDO (*PD*) sottolinea come, in particolare il comma 8-*sexies*, possa provocare una notevole diminuzione dei risparmi preconizzati dal decreto-legge n. 112 del 2008.

Il PRESIDENTE propone dunque di condizionare il parere sull'emendamento in questione alla soppressione del comma 8-*sexies*, mentre propone un parere di nulla osta sui subemendamenti 2.3 (testo 2 corretto)/2, 2.3 (testo 2 corretto)/3 e 2.3 (testo 2 corretto)/4. Propone altresì di esprimere un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.25, proposta che vede favorevole anche il rappresentante del GOVERNO.

In relazione agli emendamenti 2.0.8 (testo 2) e 2.0.7, il senatore LUSI (*PD*) illustra diffusamente il meccanismo di erogazione dei benefici, sottolineando come da ciò non possano derivare oneri per il bilancio dello Stato. Sulle due proposte in questione interviene con un parere di contrarietà il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore MORANDO (*PD*) propone, dunque, di limitare il beneficio ad un solo anno anziché a due. La proposta viene accolta dal PRESIDENTE, che invita il relatore a tenerne conto nella stesura del parere.

In relazione alla proposta 3.1 (testo 2), il rappresentante del GOVERNO e il PRESIDENTE si dichiarano favorevoli, secondo quanto specificato dal relatore, a condizionare il parere di nulla osta sull'emendamento ad una riscrittura della clausola di copertura per specificare l'importo e la cadenza temporale della riduzione del FISPE.

Con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.8 e 3.0.5, mentre propone un parere di nulla osta sull'emendamento 5.1 (testo corretto) e di contrarietà sul relativo subemendamento.

Data la contrarietà del GOVERNO e un intervento nel medesimo senso del senatore MORANDO (*PD*), il PRESIDENTE propone poi di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.10 (testo 2).

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere favorevole sulle proposte 5.4 e 5.16, mentre, data anche la concomitante contrarietà del rappresentante del GOVERNO, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi del-

l'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.12, 5.15, 5.0.2, 6.10, 7.30, 7.31 e su tutti gli emendamenti indicati dal relatore, a partire dall'emendamento 8.23 fino all'emendamento 10.0.30.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso contrario sulle proposte 8.8, 9.54, 8.25, 9.26, 9.28, 9.30 e 9.24.

Il PRESIDENTE, invece, si dichiara favorevole ad un'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 8.8, mentre ritiene più opportuno, in relazione all'emendamento 9.54, una condizione analoga a quella espressa sull'emendamento 1.181. Si dichiara invece favorevole ad un parere di nulla osta su tutte le restanti proposte, in quanto corredate da maxicopertura.

Concordi il GOVERNO e il PRESIDENTE, si propone l'espressione di un parere contrario sulla proposta 9.600, peraltro priva di portata normativa. Si dispone inoltre l'accantonamento degli emendamenti 9.0.15, 9.0.18 e 9.0.17.

Dato l'avviso contrario del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE propone di esprimere un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 10.0.2, mentre ritiene più opportuno condizionare l'emendamento 10.0.28 ad una corretta riduzione dell'autorizzazione di spesa utilizzata a copertura del medesimo. In relazione, poi, agli ulteriori emendamenti inviati dalla Commissione di merito, concorde il GOVERNO, il PRESIDENTE propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.15 (testo 4), in attesa di una relazione tecnica, e sull'emendamento 2.2000, mentre si dichiara favorevole all'espressione di un parere di nulla osta sugli emendamenti 2.3 testo 2 corretto/1 (testo 2) e 2.3 testo 2 corretto/4 (testo 2). Si rimette invece al Governo sull'emendamento 1.1000 (testo 3).

Il vice ministro VEGAS si dichiara contrario all'emendamento in questione che, prorogando ulteriormente i canoni demaniali, rischia di comportare oneri rilevanti per la finanza pubblica. Dello stesso avviso si dichiara il senatore MORANDO (PD).

Viene pertanto accolta la proposta di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si esprime, invece, concordemente, un parere favorevole sull'emendamento 10.0.19 (testo 2).

Il senatore MORANDO (PD) interviene, infine, per chiedere un chiarimento, che il PRESIDENTE offre, sulla proposta di parere in relazione all'articolo 4, comma 6, del testo.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere sul testo e sugli emendamenti, predisposta dal relatore Latronico, del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, ad eccezione dei commi 10 e 11 dell'articolo 1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che all'articolo 2, comma 2, dopo la parola «S.P.A.» vengano aggiunte le altre: « nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente» e che al comma 4, venga aggiunto infine il seguente periodo: «Dal differimento del termine ultimo di durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente non dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.»;

che al comma 6 dell'articolo 4 sia aggiunto infine il seguente periodo: «A tal fine le immissioni di cui al comma 3 della lettera *b*) devono avvenire nell'ambito dei posti in organico per i quali l'Amministrazione competente è stata già autorizzata ad effettuare le promozioni»;

che all'articolo 6, comma 8, le parole: «di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni» siano sostituite dalle altre: «del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente».

In relazione al comma 4 dell'articolo 1, la Commissione osserva osserva che il differimento del termine per l'approvazione degli studi di settore non appare meramente procedurale ma è suscettibile di generare effetti sul gettito in ragione del fatto che la loro revisione, tenendo conto di specifici fattori correttivi dovuti alla sfavorevole congiuntura economica, comporterà verosimilmente una contrazione del gettito da studi di settore stimato nella legge finanziaria per il 2007. Resta sospeso il parere sui commi 10 e 11 dell'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.173, 1.185, 1.55, 1.12, 1.212, 1.2, 1.4, 1.15 (testo 3), 1.49 1.59, 1.61, 1.80 (testo 2), 1.90, 9.500, 1.107, 1.119, 1.121, 1.133 (testo 2), 1.144, 1.145, 1.146, 1.151 (testo 2)/1, 1.159, 1.163, 1.166, 1.192, 1.198, 1.200, 1.201, 1.207, 1.208, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.7, 1.0.6 e 1.0.10, 1.124, 1.134, 1.142, 1.50, 1.171, 1.189, 1.179, 1.151 (testo 2), 1.22 (testo 3), 1.6, 1.167, 1.22 (testo 3)/2, 1.157, 1.158, 1.165, 1.136, 1.40, 1.38, 1.21 (testo corretto), 1.75, 1.82, 1.203, 1.154, 1.28, 1.174, 1.82, 1.197, 1.211, 2.11, 2.4 (testo 2), 2.0.3 (testo 2), 2.41, 2.43, 3.18, 3.7, 5.100, 5.39, 5.20, 5.21, 5.36, 5.35, 6.11, 6.8 (testo 2), 6.19 (testo 2), 7.1000, 7.18, 7.1, 7.34, 3.9, 3.11, 6.17, 2.0.2, 4.0.4, 2.25, 3.8, 3.0.5, 5.1 (testo corretto)/1, 5.10 (testo 2), 5.12, 5.15, 5.0.2, 6.10, 7.30, 7.31, 9.31, 8.23, 8.41, 9.40, 9.700, 9.63, 9.57, 9.59, 9.42, 9.43, 9.45, 9.46, 9.66, 9.71, 9.37, 9.38, 9.13, 9.0.3, 9.0.19, 9.0.9, 10.0.20, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.12 (testo 2), 10.0.13, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.30, 8.8, 10.0.2, 1.15 (testo 4), 1.1000 (testo 3) e 2.2000.

Esprime poi parere non ostativo alle seguenti condizioni rese ai sensi della medesima norma costituzionale sulle proposte di seguito indicate:

che all'emendamento 1.181 le parole: «di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni» siano sostituite dalle altre: «del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente»;

che nella proposta 1.14 (testo 3) la clausola di invarianza degli oneri sia riferita alla finanza pubblica anziché al bilancio dello Stato;

che all'emendamento 2.3 (testo 2 corretto) venga soppresso il comma 8-*sexies*;

che nella proposta 2.0.8 (testo 2) le parole: «di due anni» siano sostituite dalle altre: «di un anno»;

che nella proposta 2.0.7 le parole: «si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2012» siano sostituite dalle altre: «sono differite di un anno»;

che nell'emendamento 3.1 (testo 2) dopo le parole: «Al relativo onere» siano aggiunte le altre: «, pari a euro 3.500.000 per l'anno 2010»;

che all'emendamento 9.54 dopo le parole: «Agli oneri di cui al comma 3-*bis*» siano aggiunte le altre: «pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009» e che le parole: «di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni» siano sostituite dalle altre: «del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente»;

che all'emendamento 10.0.28 le parole: «a valere sul» siano sostituite dalle altre: «mediante corrispondente riduzione del».

Esprime altresì parere di contrarietà semplice sulle proposte 1.182. Esprime, in fine, parere non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 2.35, 9.0.15, 9.0.18 e 9.0.17 sulle quali il parere è sospeso.«.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 4 febbraio 2010

145^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'onorevole Leonardo Domenici e l'onorevole Alfredo Pallone, membri del Parlamento europeo.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi: audizione dell'onorevole Leonardo Domenici e dell'onorevole Alfredo Pallone, membri del Parlamento europeo

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il presidente BALDASSARRI introduce l'audizione.

L'onorevole PALLONE sottolinea in via preliminare che i membri italiani del Parlamento europeo operano con l'obiettivo di raggiungere, in seno alla Commissione per gli affari economici e monetari, incaricata dell'esame del progetto di riforma in materia di vigilanza finanziaria, una posizione il più possibile condivisa per contribuire a migliorare l'architettura proposta, pur nella consapevolezza che altri Stati membri, anche per scelte più meditate di composizione e peso specifico dei propri rappresentanti, riescono a compiere un'azione più efficace nella difesa degli interessi nazionali. Rileva poi che occorre un confronto approfondito sui profili critici del sistema di vigilanza, tenendo anche conto dell'ultima riunione del G20, in cui è stata sottolineata l'esigenza di accrescere la trasparenza dei mercati e di creare una regolamentazione più stringente ed efficace. Osserva in proposito che il nuovo modello di vigilanza deve essere snello e tempestivo nel reagire alle crisi economiche, attraverso un adeguato rafforzamento dello scambio di informazioni fra le singole autorità nazionali e quelle europee, superando le logiche burocratiche con le quali sono state finora affrontate le crisi sistemiche.

In materia di vigilanza macroprudenziale, rimarca con toni critici la mancata attribuzione all'ESRB di poteri effettivi di intervento sugli intermediari con la previsione di una procedura che coinvolge il Consiglio europeo, che, se da un lato appare in grado di tutelare gli interessi dei singoli Stati membri, dall'altro finisce per limitare l'autonomia decisionale dell'organo di vigilanza. Manifesta infatti il timore che si possano creare, all'interno del Consiglio, veri e propri blocchi politici in grado di paralizzare l'esercizio delle funzioni di vigilanza macroprudenziale.

In merito della supervisione microprudenziale, rileva la sussistenza di due criticità: da un lato la mancata armonizzazione dei singoli sistemi fiscali nazionali e dall'altro l'attribuzione agli Stati membri della facoltà di opporre il principio di salvaguardia della propria autonomia di bilancio rispetto alle regole emanate a livello europeo dalle autorità di vigilanza.

Occorre infine accrescere la capacità decisionale e operativa dei nuovi organi di vigilanza e creare un quadro comune di regole e prassi che si applichi a tutti gli intermediari che operano all'interno del mercato unico.

L'onorevole DOMENICI dichiara di condividere le preoccupazioni sull'autonomia e le effettive capacità decisionali dei nuovi organi di supervisione.

Ritiene che il tema della riforma in materia di vigilanza dei mercati richieda il potenziamento dei rapporti tra il Parlamento europeo e quelli nazionali, anche alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Ripercorre quindi le fasi attraverso cui è stato elaborato il progetto di riforma in materia di vigilanza dei mercati, ricordando la previsione di giungere alla sua approvazione definitiva entro il 2010 per rendere operativo il nuovo sistema a partire dal 1° gennaio del 2011.

Successivamente dà analiticamente conto del calendario programmato dell'*iter* d'esame presso la Commissione per gli affari economici e mone-

tari del Parlamento europeo, che dovrebbe a sua volta concludere i lavori in sede plenaria tra giugno e luglio di quest'anno. Rispetto alla tempistica indicata, ritiene che vi siano ancora margini di intervento per il Parlamento italiano al massimo fino al mese di marzo.

Passando alle considerazioni di merito, rimarca il carattere complesso dell'architettura di vigilanza e ricorda che le ESA discendono dalla trasformazione degli attuali comitati di terzo livello; dopo aver posto l'accento sull'esigenza di intervenire sulla composizione degli organi decisionali, in modo da non renderne pletorico l'apparato, evidenzia la necessità di temperare l'esigenza del nuovo sistema di vigilanza con l'obiettivo di non appesantire in misura eccessiva i controlli sugli intermediari, nella prospettiva di non ostacolare la ripresa economica e il finanziamento del settore produttivo. Giudica con favore la creazione di un sistema centralizzato di vigilanza alla luce della cospicua presenza di gruppi transfrontalieri, poiché tali soggetti, per le loro caratteristiche dimensionali e operative, hanno contribuito alla diffusione della crisi.

In termini più squisitamente politici, sottolinea poi l'esigenza che l'Unione europea assuma una posizione unitaria e coerente in seno al G20 sulle prospettive di riforma della vigilanza e che sia rafforzato lo scambio di informazioni fra autorità nazionali ed europee. Ritiene altresì opportuno delineare con chiarezza il rapporto tra i due livelli di supervisione, da improntare al principio della leale collaborazione e alla trasmissione delle informazioni rilevanti.

Fa quindi presente che il testo di riforma licenziato dall'ECOFIN ha, per alcuni aspetti, depotenziato la proposta originaria elaborata dalla Commissione: in primo luogo occorre fare chiarezza sul soggetto al quale spetta la competenza a dichiarare la situazione di emergenza, nella consapevolezza che è stata prevista una procedura operativa e decisionale particolarmente lunga. In secondo luogo, rileva la necessità di conferire agli organi di supervisione microprudenziale maggiori poteri di intervento nei confronti degli intermediari che non osservano le regole da essi stabiliti. Infine, reputa opportuno assegnare alle ESA il compito di risolvere le controversie tra le singole autorità nazionali.

Dopo aver ribadito l'importanza di delineare un quadro comune di regole e prassi di vigilanza per il corretto funzionamento del mercato unico, dichiara di condividere l'ipotesi di conferire al Presidente della Banca centrale europea la carica di presidente dell'ERSB anche se non disconosce l'opportunità di ulteriori approfondimenti sul punto.

Nell'ottica di concentrare le informazioni rilevanti per l'esercizio dei compiti di vigilanza, dichiara la propria preferenza per la scelta di un'unica città come sede degli organi di supervisione, pur nella consapevolezza che il dibattito politico si è orientato nella direzione opposta.

In conclusione esprime il timore che nelle successive fasi dell'*iter* di discussione e di elaborazione della riforma possano emergere ulteriori divergenze tra i singoli Governi nazionali, anche se ciò potrebbe offrire all'Italia l'occasione di far sentire maggiormente la propria voce in ambito comunitario. In ogni caso, nel compiere le scelte di fondo in materia di

vigilanza sui mercati, occorrerà che l'Europa approfondisca anche il dibattito in corso negli Stati Uniti, e le proposte ivi avanzate, come la separazione tra l'attività delle banche commerciali da quella delle banche di investimento nonché quella di prevedere una specifica tassazione sulle transazioni finanziarie, nella prospettiva di assumere su di esse una posizione il più possibile condivisa.

Seguono quindi i quesiti dei Senatori.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver osservato che l'esposizione svolta ha confermato i profili critici del progetto di riforma già emersi nel dibattito della Commissione, ribadisce che il nuovo quadro di vigilanza non è in grado di scongiurare il rischio che gli organi di supervisione agiscano in modo del tutto autoreferenziale. In secondo luogo, non sembrano individuate soluzioni atte a garantire il bilanciamento tra l'autonomia decisionale e operativa degli organi di supervisione, in quanto chiamati a compiere analisi e valutazioni di carattere tecnico, e il controllo delle istituzioni politiche. Manca inoltre anche una chiara indicazione dell'autorità alla cui vigilanza sono sottoposti gli operatori transfrontalieri e occorre altresì porre la riforma europea in materia di vigilanza dei mercati finanziari a confronto con i modelli elaborati negli altri paesi, *in primis* negli Stati Uniti. Ritiene infine fondamentale che l'Unione europea chiarisca se vi è un modello di sistema e di politica fiscale di riferimento, se essa intende davvero realizzare l'armonizzazione tra i singoli ordinamenti tributari nazionali: rileva infatti che, in caso contrario, si corre il rischio di una vera e propria competizione fiscale, con il pericolo di condotte illecite da parte dei contribuenti.

Il senatore COSTA (*PdL*) apprezza l'obiettivo di un più stretto raccordo tra le attività del Parlamento nazionale e quella dei parlamentari europei, al fine di superare le anomalie e le difficoltà emerse in passato all'atto della valutazione e del recepimento delle misure adottate dalle istituzioni comunitarie.

In relazione alla specifica procedura connessa all'esame dei regolamenti comunitari in materia di vigilanza dei mercati finanziari, auspica che le deliberazioni della Commissione Finanze possano essere di ausilio al Parlamento europeo. In particolare ritiene essenziale salvaguardare il modello italiano di terzietà e di altissima competenza dell'Istituto di vigilanza, così come ritiene fondamentale sottolineare i meriti del modello bancario italiano, che è stato in grado, meglio di altri, di assorbire gli effetti della crisi finanziaria.

A giudizio del senatore BARBOLINI (*PD*) gli interventi degli auditi ripropongono l'annosa questione della debolezza politica nelle istituzioni comunitarie dell'Italia che non appare in grado di salvaguardare gli specifici punti di interesse nazionale.

La Commissione Finanze e tesoro ha avviato un lavoro di analisi preventiva della nuova architettura di vigilanza finanziaria europea con tempestività e approfondimento, ma rimarca criticamente che l'assenza di un'interlocuzione con il Governo italiano su tale specifica procedura rischia di vanificare il lavoro fin qui compiuto. Prendendo atto della tempistica *dell'iter* presso il Parlamento europeo illustrata dall'onorevole Domenici chiede quali sono i reali margini di modifica dei documenti in discussione e quali sono le effettive possibilità di incidere sulle questioni illustrate dallo stesso parlamentare europeo.

Conclude il proprio intervento auspicando un approfondimento e un'analisi delle procedure parlamentari che si sostanziano nella cosiddetta fase ascendente.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) ritiene opportuno raccogliere l'invito dell'onorevole Domenici a formalizzare una candidatura italiana per la sede delle autorità di vigilanza europea.

Facendo poi riferimento al dibattito in corso negli Stati Uniti, così come si evince dall'approfondimento sul punto svolto dal Servizio studi del Senato, ritiene che una delle questioni fondamentali sia la individuazione del modello bancario di riferimento, anche in vista di un *exit strategy* in grado di superare le difficoltà che si profilano in questo momento per le finanze pubbliche di molti paesi.

In termini di struttura della vigilanza, inoltre il modello statunitense, sostanzialmente incentrato sul ruolo politico del Tesoro può costituire un utile punto di riferimento.

A suo parere, una volta definito il modello di attività bancaria – auspicabilmente più vicino alla tradizionale attività di raccolta e impiego dei capitali privati per un più ampio sostegno dell'economia – ne discende la struttura della vigilanza stessa. Infine ritiene essenziale le forme di maggiore coordinamento tra la vigilanza finanziaria europea e le analoghe strutture statunitensi.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) esprime una valutazione complessivamente critica del compromesso raggiunto dagli Stati membri del Nord Europa sulla struttura della vigilanza europea che si affianca, nella definizione architettura, alla capacità delle oligarchie bancarie nell'indirizzare i regolatori e il decisore politico. A suo parere la riscrittura delle regole non può essere asservita agli interessi dei grandi gruppi bancari e finanziari ed invoca quindi una forte presa di posizione del potere politico in grado di orientare la nuova struttura della vigilanza con l'obiettivo di ampliare la tutela dei risparmiatori e degli investitori.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) domanda se il nuovo quadro di vigilanza è in grado di prevenire i conflitti di interesse e le commistioni tra controllori e controllati; chiede inoltre se le agenzie di *rating* devono essere considerate soggetti operanti all'interno del mercato, e quindi da sottoporre alle funzioni di vigilanza dei nuovi organi di supervisione. Sol-

lecita infine una valutazione delle richieste avanzate dalla Banca centrale europea al fine di modificare il progetto di riforma, accrescendone la partecipazione numerica e il ruolo decisionale all'interno degli organi di vigilanza.

Rispondendo ai quesiti dei senatori interviene l'onorevole DOMENICI, a giudizio del quale la sollecitazione di un ruolo più attivo della politica nelle istituzioni comunitarie rischia di essere vanificata dalla considerazione che il ruolo assegnato alla mediazione intergovernativa nell'Unione europea implica, sostanzialmente, il rischio di un compromesso al ribasso e la marginalizzazione di una visione squisitamente europeista. L'aver assunto in molte occasioni la logica della sommatoria degli interessi dei singoli Stati membri ha certamente nuociuto rispetto al raggiungimento di obiettivi più avanzati ed equilibrati.

Per questi aspetti ritiene fondamentale il ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali quali luoghi privilegiati di sintesi politica a più ampio raggio. Per quanto riguarda i rilievi sulla funzione delle strutture tecnocratiche, ne ammette la fondatezza, pur sottolineando che organismi autorevoli e indipendenti costituiscono certamente una soluzione adeguata rispetto a determinate contingenze. Per quanto riguarda la complessità del progetto predisposto dalla Commissione europea non esclude, come prefigurato nello stesso rapporto de Larosière, che si possa nel tempo addivenire ad una semplificazione della struttura fondata su due organismi di vigilanza complessiva. Per quanto riguarda le proposte di modifica avanzate dalla BCE si riserva di compiere un ulteriore approfondimento; circa la composizione dell'autorità di vigilanza del rischio sistemico, ritiene valutabile rafforzare i poteri dell'organo ristretto al fine di superare l'evidente anomalia di un organo eccessivamente pletorico. Conclude il proprio intervento ribadendo la convinzione che la Banca centrale europea costituisca un elemento irrinunciabile, per l'autorevolezza e la indipendenza della nuova struttura europea.

L'onorevole PALLONE rileva in termini critici che la politica italiana, al di là dell'alternanza al Governo dei diversi schieramenti, non si è mai preoccupata di costruire un rapporto stabile con le istituzioni comunitarie, provvedendo a definire una linea di condotta comune a difesa degli interessi nazionali: ciò richiederebbe a suo parere un più diretto coinvolgimento del Governo nella prospettiva di garantire l'interesse generale del Paese al di là dei vincoli di carattere ideologico. Aggiunge pertanto che l'esigenza che le varie forze politiche si impegnino finalmente a compiere scelte condivise si pone con particolare riguardo per il tema dell'armonizzazione dei sistemi fiscali e del valore da attribuire al principio di salvaguardia dell'autonomia di bilancio dei singoli Stati membri di fronte ai poteri di vigilanza attribuiti ai nuovi organi di supervisione. Ribadisce quindi che lo scambio di informazioni tra le autorità europee e quelle nazionali costituisce un fattore importante per il corretto esercizio dei poteri di controllo e richiede al contempo la creazione di un sistema informativo

centralizzato e condiviso: in tale ottica reputa dunque interessante l'ipotesi di scegliere un'unica città come sede delle autorità di vigilanza.

Il presidente BALDASSARRI (*PdL*) ribadisce che l'armonizzazione dei sistemi fiscali postula che se ne definiscano gli strumenti e gli obiettivi e ciò richiede in particolare che l'Unione europea compia una scelta di carattere politico sul modello di riferimento e sul livello massimo della pressione fiscale all'interno dei singoli Stati membri.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 4 febbraio 2010

166^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 dicembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Valditara ha svolto l'esposizione introduttiva. Ricorda altresì che nel frattempo l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha svolto numerose audizioni, durante le quali è stato acquisito un ampio materiale che è a disposizione dei Commissari.

Nel dibattito interviene la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) la quale rivolge un particolare apprezzamento al relatore Valditara per l'approfondito esame che sta svolgendo in maniera peraltro obiettiva.

Coglie quindi l'occasione per ricordare che in questi giorni si è riunita la Consulta degli studenti delle scuole superiori i quali tuttavia sono stati lasciati soli dalle istituzioni. Nel precisare che oggi il Consiglio dei ministri oggi ha approvato il riordino del secondo ciclo, ritiene che la scuola debba essere il canale privilegiato verso l'università. Pertanto esprime rammarico per la mancata partecipazione di rappresentanti istituzionali all'incontro tra i giovani, che hanno dimostrato voglia di partecipare. In tal modo, non si rivolge un messaggio di promozione dell'educazione alla cittadinanza su cui invece l'Esecutivo ha diffuso numerosi proclami. Teme pertanto che detta mancanza di sensibilità si ripercuota anche sull'università, che in effetti è stata di recente denigrata per fenomeni di familismo, nonché per l'incapacità di autovalutarsi, oltre che di valorizzare il merito e di realizzare un autentico diritto allo studio.

Con particolare riferimento al disegno di legge n. 1905, ritiene che l'autonomia sia l'essenza del mondo universitario, fondamento variegato al suo interno. Sottolinea tuttavia criticamente che non è stata sempre rispettata la specificità di ciascun ateneo, come dimostra il fatto che gli esempi più virtuosi sono stati rilevati tenendo conto esclusivamente dei dati di bilancio. Enfatizza dunque l'importanza dello statuto, ritenendo poi che il rettore possa essere scelto anche al di fuori dell'ateneo purché però sia un docente. Reputa infatti essenziale che l'Accademia sia governata da chi vi partecipa e invita pertanto alla cautela nella apertura ai membri esterni in modo da non alterare le peculiarità dell'università. Il rettore dovrebbe essere a suo giudizio il vertice dell'ateneo, eletto direttamente dal senato di cui possono altresì essere valorizzate le competenze. A tale ultimo riguardo rimarca la necessità di chiarire i compiti del senato e del consiglio di amministrazione, evidenziando che al primo spetta un ruolo di indirizzo scientifico e di selezione delle priorità. In questo quadro deve comunque essere possibile sfiduciare il rettore; si dichiara invece disponibile a discutere sulla durata del suo mandato e sulla sua eventuale ricandidabilità.

Quanto alla presunta dicotomia tra dipartimenti e facoltà, ritiene che i primi siano strettamente connessi alla ricerca, mentre i secondi devono avere la possibilità di reclutare i docenti. Concorda peraltro su una abilitazione nazionale che conferisca una idoneità unica a tutti i docenti a cui potrebbero seguire chiamate locali.

Afferma altresì che la concorrenza tra atenei rappresenta un corollario indispensabile della riforma e emergerà di conseguenza dal personale docente che verrà scelto e dal numero di iscritti. Rimarca indi che l'Esecutivo deve garantire pienamente il diritto al completamento degli studi, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla conclusione del percorso accademico.

Con riguardo alla valutazione manifesta apertura a diverse proposte purché il monitoraggio avvenga contestualmente all'entrata in vigore della

riforma. Lamenta infatti che la quota del 7 per cento basata sui risultati sia stata assegnata tenendo conto di rilevazioni ormai datate, mentre la valutazione deve essere un'attività ordinaria che incide su tutti i livelli.

Auspica che l'opinione pubblica acquisisca piena consapevolezza dell'importante patrimonio costituito dall'università, manifesta disappunto per i continui rinvii contenuti nel provvedimento governativo. Si augura infine che, esaminando in dettaglio tutte le proposte legislative presentate, si possa raggiungere una semplificazione soddisfacente che rappresenti la vera riforma universitaria.

Il senatore VITA (*PD*) si interroga anzitutto sul grado di interesse pubblico in ordine ai temi in discussione, temendo che – dopo tanta attesa – essi possano essere derubricati ad una delle tante materie di cui si occupa il Parlamento.

Al contrario, egli ritiene che si tratti del tema cruciale di questa stagione soprattutto a seguito del processo di Bologna e del successivo Trattato di Lisbona che hanno reso i saperi essenziali non solo nella riproduzione ma nella produzione stessa della società. Sotto questo profilo, egli reputa che il disegno di legge n. 1905 sia insufficiente, mancando in primo luogo di definire il ruolo dell'università nel contesto moderno. Il provvedimento oscilla infatti fra due polarità: da un lato, la ripresa in chiave minore dell'antica *universitas*, quale luogo più alto di istruzione, a baricentro prevalentemente umanistico; dall'altro, una sorta di resa ad una inopinata moda di questi tempi, che esaurisce la funzione dell'università nell'avviamento professionale.

Egli rivendica invece l'autonomia dell'università, dal punto di vista sia territoriale che della definizione della struttura. Lamenta inoltre l'assenza di un indirizzo di fondo, augurandosi che venga fugato ogni dubbio sulla seconda polarità per valorizzare invece il ruolo dell'università come luogo di formazione.

Nel deplorare che il testo non raggiunga un'adeguata sintesi fra didattica e ricerca, reputa anzi che esso compia un passo indietro rispetto alla conclamata maggiore autonomia, perdendo di vista che alcune materie non possono per definizione avere una resa di mercato.

Egli critica altresì lo sterminato numero di rinvii contenuti nel disegno di legge, che ne fanno addirittura un «metatesto» la cui applicazione operativa richiederà tempi lunghissimi. In proposito, esprime invece apprezzamento per il disegno di legge n. 1579, immediatamente prescrittivo.

Condivide peraltro l'intento di semplificare i compiti dei consigli di amministrazione e dei senati accademici. Raccomanda tuttavia di prevedere precise responsabilità a cui affiancare la premialità di merito. Al riguardo pone infatti l'accento sull'esigenza che al presunto egualitarismo degli anni Settanta, oggi tanto avversato, non si contrapponga l'idolatria del merito senza responsabilità. Al contrario, si augura che il merito sia accompagnato tanto dalla qualità, competenza e autorevolezza dei valutatori quanto da idonee misure di diritto allo studio. Affinché le energie migliori del Paese abbiano l'opportunità di elevare la cultura nazionale, se-

condo un meccanismo virtuoso, occorre infatti garantire loro condizioni di studio adeguate. In tal senso, sollecita la definizione di un modello di università quale luogo alto di saperi da diffondere senza disuguaglianze, assicurando seriamente pari opportunità a tutti.

Avviandosi alla conclusione, registra criticamente che la riforma non deva comportare oneri per lo Stato, nonostante la crisi di molti atenei di qualità. Si augura dunque che la maggioranza intenda esaminare approfonditamente il testo del Governo, restando aperta al contributo di tutti, onde farne una delle rare riforme parlamentari di questa legislatura.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 4 febbraio 2010

159^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Romani.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive» (n. 169)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore VITA (*PD*), nell'associarsi ai rilievi già formulati dai colleghi del proprio Gruppo, ribadisce come lo schema di decreto legislativo sia viziato da un evidente eccesso di delega, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione della rete *internet*; sul punto, è opportuno segnalare che tale profilo normativo non solo eccede i principi ed i criteri direttivi della delega, ma contrasta pure con la disciplina comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche.

Pertanto, se il provvedimento entrasse in vigore nella versione all'esame del Parlamento, l'Italia sarebbe l'unico Paese del mondo occidentale a prevedere una forma di autorizzazione governativa per i servizi audiovisivi veicolati sul *web*.

Altresì, suscitano forti perplessità le previsioni concernenti i diritti d'autore. Per quanto riguarda poi la regolamentazione del diritto di rettifica, si assiste ad una trasposizione nel settore *web* di previsioni pensate

per la radiotelevisione, sebbene i due settori presentino caratteristiche disomogenee.

Alla luce di quanto considerato, propone al Governo lo stralcio dal provvedimento in titolo delle disposizioni concernenti sia la rete *internet* sia i diritti d'autore, per inserirli in un apposito disegno di legge governativo su cui aprire un ampio ed approfondito confronto parlamentare; in caso contrario, al di là delle intenzioni politiche del Governo e della maggioranza, sarà inevitabile che le previsioni normative concernenti il *web* subiscano un'interpretazione ed una successiva applicazione in chiave censoria ed inibitoria.

Nel provvedimento sono poi presenti evidenti casi di norme viziate dal conflitto di interessi, come la definizione giuridica di «palinsesto televisivo», che – attraverso lo scomputo delle trasmissioni meramente ripetitive – configura una sostanziale elusione dei tetti *antitrust*.

È altresì urgente una correzione che tuteli le quote di produzione delle opere europee ed italiane, nonché i diritti residuali d'autore.

Inoltre, le previsioni riguardanti gli affollamenti pubblicitari vengono a configurarsi come una tra le peggiori normative al mondo in tale settore, unitamente alla singolarità per cui le telepromozioni risultano escluse dal conteggio degli *spot* pubblicitari.

In conclusione, il provvedimento in questione richiede un integrale ripensamento, alla luce delle evidenti criticità in esso presenti.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) formula innanzi tutto un sincero apprezzamento per l'approfondito lavoro svolto dalla Commissione, nonché per le posizioni di apertura assunte dal vice ministro Romani, auspicando che possano portare a dei miglioramenti, sia pure parziali, del provvedimento; in particolare, desidera ringraziare il Relatore, senatore Butti, per l'attenzione e la sensibilità dimostrata.

Ciò premesso, permane una valutazione nettamente negativa sullo schema di decreto sia per il metodo sia per il merito: relativamente al primo aspetto, è evidente l'eccesso di delega che vizia l'intero provvedimento; con riguardo al merito, si assiste all'impropria applicazione al mondo di *internet* di istituti propri del settore televisivo, a partire dalla tutela del diritto d'autore; sarebbe pertanto opportuno stralciare dal provvedimento sia le disposizioni sul *web* sia, per l'appunto, quelle sul diritto d'autore.

È necessaria poi un'urgente correzione di definizioni tecnico-giuridiche caratterizzate da aspetti di indubbia criticità, quali quelle di «servizio di *media* audiovisivo», «palinsesto televisivo» e «responsabilità editoriale».

Altresì, la previsione concernente la limitazione dei tetti pubblicitari per le televisioni private a pagamento appare permeata dal conflitto di interessi oltre che da una evidente caduta di stile.

Un'ulteriore questione che meriterebbe un'approfondita riflessione concerne il conferimento di adeguati poteri di vigilanza e regolamentazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; parallelamente,

va affrontato il tema della predisposizione di un equilibrato sistema di pesi e contrappesi nel rapporto tra potere legislativo, potere esecutivo e autorità amministrative indipendenti. Sul punto, le questioni sollevate dal presidente Calabrò non vanno intese come una sorta di schiaffo al Governo, bensì come ragionevoli rilievi sollevati da un soggetto istituzionale che non può essere degradato a mero interlocutore dell'Esecutivo.

In conclusione, nel rinnovare l'apprezzamento al vice ministro Romani per le aperture avanzate nella seduta antimeridiana di ieri, evidenzia tuttavia come non possa sfuggire che alcune manifestazioni di disponibilità siano state presentate come benevole concessioni, piuttosto che come l'avvio di un confronto effettivo.

Infine, coglie l'occasione per richiamare l'attenzione del presidente Grillo e del Governo sulla necessità di aprire un dibattito sull'assetto societario di Telecom Italia e, più in generale, sulle prospettive della rete telefonica.

Il presidente GRILLO condivide la sollecitazione del senatore Marco Filippi sull'opportunità di avviare un confronto sulle prospettive di Telecom Italia e della rete telefonica in generale, rinviando ad un prossimo Ufficio di Presidenza l'adozione di apposite determinazioni in merito.

Dichiara quindi conclusa la discussione generale sul provvedimento in titolo, dando la parola al Relatore e al Rappresentante del Governo per gli interventi di replica.

Il Relatore, senatore BUTTI (*PdL*), esprime preliminarmente sincera soddisfazione per l'approfondita disamina svolta dalla Commissione nel corso del ciclo di audizioni, ringraziando il presidente Grillo e tutti i colleghi, nonché il vice ministro Romani per l'attenzione dimostrata alle istanze del Parlamento.

Uno degli elementi più significativi emersi nel corso delle audizioni consiste senz'altro nella estrema complessità connessa alle esigenze di regolamentazione del mondo della rete *internet*, che richiederebbero un'assunzione di responsabilità da parte di organismi mondiali: non è un caso se il presidente Calabrò ha invocato sul punto il possibile intervento delle Nazioni Unite.

Procede quindi all'illustrazione di uno schema di parere favorevole, con condizioni ed osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

Per quanto riguarda le condizioni inserite nello schema di parere, viene specificata la definizione di servizio di *media* audiovisivo, precisando che in essa non rientrano i siti *internet* dei quotidiani, i *blog* e i filmati amatoriali veicolati su *internet*. Resta ferma comunque la necessità di aprire un apposito dibattito sul fenomeno connesso al motore di ricerca Google, che incassa ogni anno circa 500/600 milioni di euro, sfruttando contenuti audiovisivi ed eludendo i limiti del sistema integrato delle comunicazioni (SIC).

Per quanto concerne poi i tetti di affollamento pubblicitari, non si può non constatare la diversità di posizione tra i soggetti auditi in Commissione, in particolare tra le televisioni locali da un lato e le emittenti nazionali, inclusa *Sky*, dall'altro.

In merito alla produzione audiovisiva, si auspica il ristabilimento del sistema delle quote e delle sottoquote, apprezzando altresì l'impegno del vice ministro Romani ad adottare tempestivamente l'apposito regolamento attuativo. Tra l'altro, la condizione numero 22) ripristina l'obbligo per le emittenti televisive, compresa la *pay per view*, di riservare ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte; tale percentuale viene elevata al 20 per cento per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

La lettera *d*) della condizione numero 23 prevede poi l'obbligo per la RAI di destinare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti e dalla pubblicità; all'interno di questa quota, è altresì stabilita una riserva almeno pari al 20 per cento da destinare alla produzione o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.

La condizione numero 24) reintroduce il principio di tutela dei diritti residuali d'autore, rinviando ad apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione dei criteri attuativi.

Viene quindi prevista una forma *soft* di autorizzazione alla prestazione di servizi di *media* audiovisivi lineari o radiofonici su determinati mezzi di comunicazioni elettronica, tra cui il *web*, rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Si propone inoltre una correzione delle previsioni sul diritto di rettifica nella rete *internet*, espungendo il riferimento ai contenuti trasmessi dai fornitori di servizi di *media* a richiesta e precisando altresì che il diritto di rettifica possa essere esercitato nei confronti dei soli fornitori di servizi di *media* audiovisivi lineari.

Da ultimo, con la condizione numero 30), viene ribadita l'esclusione di qualunque forma di controllo o di filtraggio sui contenuti dei servizi veicolati sul *web*.

Per quanto concerne le osservazioni inserite nello schema di parere, ricorda, tra l'altro, quella finalizzata a chiarire la natura giuridica della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo: in particolare, si prevede che, salvo diversa disposizione, la RAI – per quanto riguarda l'organizzazione, l'amministrazione, la gestione, l'attività e la responsabilità dei vertici sociali e dei dipendenti – venga assoggettata esclusivamente alla disciplina generale delle società di capitali e alla giurisdizione ordinaria.

Il vice ministro ROMANI, nel ringraziare la Commissione ed il Relatore per l'approfondito lavoro svolto, ricorda che il *considerando* nu-

mero 20) della direttiva recepita dal provvedimento in esame prevede espressamente l'assimilazione della trasmissione continua in diretta (*live streaming*) e della trasmissione televisiva su *internet* (*web casting*) alla radio diffusione televisiva, per cui non sarebbe stato possibile, in sede di predisposizione dello schema di decreto, escludere la regolamentazione dei servizi audiovisivi veicolati sul *web*. Ovviamente, come più volte ribadito dal Relatore, non esiste assolutamente intenzione alcuna di monitorare o filtrare il contenuto dei siti *internet*. Resta ferma, oltremodo, la necessità che si apra in Parlamento un ampio e approfondito dibattito sulla regolamentazione giuridica del *web*.

In materia di tutela della produzione audiovisiva, ricorda come le difficoltà applicative connesse al rispetto della sottoquota di programmazione da destinare alla cinematografia italiana siano sostanzialmente riconducibili al ridotto numero di film prodotti annualmente nel nostro Paese.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) interviene in dichiarazione di voto, rivolgendo innanzi tutto un apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore nella stesura di uno schema di parere complesso ed articolato.

Dalla lettura del parere medesimo, si rileva l'accoglimento – seppure solo parziale – di alcune delle proposte avanzate durante le audizioni, per quanto riguarda in particolare la questione delle quote di produzione e dei diritti residuali d'autore.

Risulta altresì apprezzabile l'intenzione di coordinare il rapporto tra il Governo e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ferma restando la necessità di avviare un confronto più generale sull'equilibrio dei poteri tra il Parlamento, il potere esecutivo e le autorità amministrative indipendenti.

Persiste tuttavia nel provvedimento, anche alla luce dello schema di parere del Relatore, il vizio di fondo consistente nella trasposizione al mondo di *internet* di un linguaggio tecnico-normativo pensato esclusivamente per il settore televisivo.

Infatti, non è assolutamente ipotizzabile subordinare la trasmissione di contenuti audiovisivi su *internet* ad un provvedimento di autorizzazione, sia pure rilasciato dall'Autorità, in quanto il ricorso a provvedimenti autorizzativi rientra in una logica propria del sistema televisivo, non esportabile al *web*: l'augurio è che si sia in presenza di un mero equivoco terminologico e che ci siano in futuro gli spazi per una riflessione sulla regolamentazione giuridica della rete, approfittando anche della presentazione, da parte del Gruppo del Partito democratico, del disegno di legge n. 1710 («Disposizioni per garantire la neutralità delle reti di comunicazione, la diffusione delle nuove tecnologie telematiche e lo sviluppo del software aperto»).

Altresì, occorre avviare una riflessione sistematica sulla tutela del diritto d'autore, che non può continuare ad essere disciplinato da una normativa risalente al 1941.

Da ultimo, rileva l'opportunità di coordinare i profili della responsabilità editoriale con la normativa comunitaria sul commercio elettronico.

Alla luce delle suddette considerazioni, annuncia che il Gruppo del Partito democratico voterà a favore dello schema di parere contrario presentato stamane, pubblicato in allegato al resoconto di seduta, dichiarando altresì il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere del Relatore.

Il senatore DE TONI (*IdV*), pur apprezzando le disponibilità e l'attenzione dimostrate dal Relatore e dal vice ministro Romani, ribadisce la valutazione nettamente critica del Gruppo dell'Italia dei Valori del provvedimento in titolo, viziato da un evidente eccesso di delega.

Pertanto, nell'associarsi alle considerazioni formulate dal senatore Vimercati, annuncia il voto contrario sulla proposta di parere del senatore Butti.

Il senatore MURA (*LNP*) sottolinea preliminarmente l'estrema complessità e la notevole importanza dello schema di decreto in esame, che cerca di fornire una prima disciplina organica ad un settore in continua e rapida evoluzione. Nel ringraziare la Commissione e il vice ministro Romani per il lavoro svolto, formula un sincero apprezzamento per il pregevole operato del Relatore, dichiarando il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sulla proposta di parere da questi avanzata.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), associandosi ai ringraziamenti rivolti al senatore Butti per lo straordinario lavoro svolto, dichiara il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà sulla proposta di parere da questi formulata, rammentando altresì che questa è la seconda occasione, nel corso della presente legislatura, in cui l'8^a Commissione ha fornito un apporto costruttivo su uno schema di atto normativo del Governo: va ricordato infatti il contributo speso tempo addietro per l'affinamento delle norme sulla finanza di progetto contenute nel terzo decreto correttivo al cosiddetto «Codice degli appalti».

Il presidente GRILLO – dopo aver ringraziato il Relatore, il Rappresentante del Governo e tutti i colleghi – desidera sottolineare come i rilievi formulati dal senatore Vimercati sulla necessità di individuare un corretto equilibrio tra il Governo e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia trovato espresso accoglimento nello schema di parere formulato dal senatore Butti, che verrà auspicabilmente accolto dall'Esecutivo.

Successivamente, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni, presentata dal Relatore.

La Commissione approva.

Sono pertanto precluse le proposte alternative di parere presentate dai senatori del Partito democratico e dell'Italia dei Valori.

Schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali (n. 179)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2008, n. 350 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio 2010.

In assenza di richieste di intervento in discussione generale, il Relatore, senatore GALLO (*PdL*), propone la votazione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di dichiarazioni di voto, il presidente GRILLO, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal Relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 169

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive», esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 2, capoverso articolo 1-*ter*, comma 8, dopo le parole: «o ritrasmissione di servizi di *media*» inserire le seguenti: «soggetti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 4, ovvero»;

2) all'articolo 4, comma 1, capoverso art. 2, comma 1, lettera *a*), sostituire le parole da «e che comprende» fino a «meramente incidentale» con le seguenti: «. Per siffatto servizio di *media* audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera *i*) del presente articolo o un servizio di *media* audiovisivi a richiesta, come definito dalla lettera *m*) del presente articolo. Fermo restando quanto stabilito dai considerando da 16 a 23 della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, non rientrano nella definizione di «servizio di *media* audiovisivo» i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti *internet* privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse, nonché ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. Non rientrano altresì nella definizione di «servizio di *media* audiovisivo» i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo, i siti *internet* che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi *spot* pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo, i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna, i giochi

in linea, i motori di ricerca e le versioni elettroniche di quotidiani e riviste, i servizi testuali autonomi»;

3) all'articolo 4, comma 1, capoverso art. 2, comma 1, lettera *b*), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «che assume» con le seguenti: «cui è riconducibile»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono escluse dalla definizione di «fornitore di servizi di *media*» le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;»

4) all'articolo 4, comma 1, capoverso art. 2, comma 1, lettera *h*), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il terzo periodo;

5) all'articolo 4, comma 1, capoverso art. 2, comma 1, lettera *q*), dopo le parole: «il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato,» inserire le seguenti: «compresa la *pay per view*,»;

6) all'articolo 4, comma 1, capoverso art. 2, comma 1, lettera *mm*), dopo le parole: «sia analogica che digitale,» inserire le seguenti: «nell'ambito di un programma,»;

7) all'articolo 4, comma 1, capoverso art. 2, comma 1, sopprimere la lettera *nn*);

8) all'articolo 5, comma 2, capoverso art. 32, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;

b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali;

c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella le-

gata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;

d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di *media* audiovisivi a pagamento;

e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;

f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.

1-*ter*. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 1-*bis* e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.

1-*quater*. In caso di mancato rispetto della disciplina adottata dall'Autorità ai sensi del comma 1-*bis* o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite ai sensi del comma 1-*ter*, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato».

9) all'articolo 5, comma 2, capoverso art. 32, comma 2, dopo le parole: «alla giurisdizione italiana» inserire le seguenti: «rispettano la dignità umana e»

10) all'articolo 6, comma 1, capoverso art. 32-*bis*, comma 1, le parole da: «contenuti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140, recante attuazione della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, indipendente-

mente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.»

11) all'articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «possono nuocere» inserire la seguente: «gravemente»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «dal Comitato di applicazione del Codice Media e Minori» inserire le seguenti: «, d'intesa con l'Autorità,»;

12) all'articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «anche analogiche,» inserire le seguenti: «diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione»;

b) sostituire le parole: «all'inizio della trasmissione» con le seguenti: «all'inizio e nel corso della trasmissione»;

13) all'articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 5, sostituire le parole da: «L'Autorità» fino a: «escludere» con le seguenti: «l'Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere»;

14) all'articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 6, dopo le parole: «anche analogiche,» inserire le seguenti: «diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione,»;

15) all'articolo 11, comma 1, capoverso art. 37, comma 4, dopo la parola: «notiziari» inserire le seguenti: «televisivi»;

16) all'articolo 12, comma 1, capoverso art. 38, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;

17) all'articolo 12, comma 1, capoverso art. 38, comma 7, sostituire le parole: «il 18 per cento» con le seguenti: «il 20 per cento»;

18) all'articolo 13, comma 1, capoverso art. 39, comma 5, sostituire le parole: «di notiziari e programmi di attualità» con le seguenti: «di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico»;

19) all'articolo 14, comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso della radiofonia la durata minima è ridotta a tre minuti»;

20) all'articolo 15, comma 1, capoverso art. 40-bis, comma 1, dopo le parole: «per i servizi di *media* audiovisivi,» inserire le seguenti: «in programmi sportivi e»;

21) all'articolo 15, comma 1, capoverso art. 40-bis, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «che ne verifica l'attuazione»;

22) all'articolo 16, comma 1, capoverso art. 44, comma 2, appor-
tare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «anche analogiche,» inserire le seguenti: «su
qualsiasi piattaforma di trasmissione,»;

b) aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le emittenti televisive,
anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la
pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riser-
vano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere
europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di
espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del ser-
vizio pubblico generale radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica
delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo
di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le
opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque pro-
dotte».

23) all'articolo 16, comma 1, capoverso art. 44, comma 3, appor-
tare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole da: «indipendentemente»
fino a: «del presente comma,» con le seguenti: «su qualsiasi piattaforma di
trasmissione, compresa la *pay per view*, indipendentemente dalla codifica
delle trasmissioni, riservano»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «inclusi quelli diffusi
o distribuiti» con le seguenti: «inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti»;

c) al terzo periodo sostituire le parole: «di cui al presente
comma» con le seguenti: «di cui al primo periodo»;

d) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: «La concessiona-
ria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere euro-
pee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per
cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi al-
l'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al
netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministra-
zione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel con-
tratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da
destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto
di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque pro-
dotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di ani-
mazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.»;

e) all'ultimo periodo sostituire le parole da: «da emanarsi» fino
a: «del presente decreto» con le seguenti: «da emanare, sentite le compe-
tenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto»;

f) al medesimo periodo, sostituire le parole: «della quota indi-
cata» con le seguenti: «delle percentuali indicate al secondo e al terzo pe-
riodo del comma 2 e»;

24) all'articolo 16, comma 1, capoverso art. 44, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, in misura proporzionale alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. Gli operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi da comunicare alla Autorità, che ne verifica la rispondenza a quanto stabilito dal presente comma.»;

25) all'articolo 16, comma 1, capoverso art. 44, comma 5 sopprimere le parole da: «con l'eccezione» sino alla fine del comma;

26) all'articolo 16, comma 1, capoverso art. 44, comma 7, dopo le parole «o che abbiano natura di canali tematici», aggiungere le seguenti «in quest'ultima ipotesi nonché nel caso di canali generalisti che superano la predetta soglia dell'1 per cento, »;

27) all'articolo 17, comma 1, lettera aa), aggiungere dopo le parole: «servizi di *media* audiovisivi» la seguente: «lineari»;

28) all'articolo 17, comma 1, lettera cc), apportare le seguenti modifiche:

a) aggiungere dopo le parole: «servizi di *media* audiovisivi» la seguente: «lineari»;

b) sopprimere le parole da: «sono inserite» fino a: «"web casting"»;

c) aggiungere in fine le seguenti parole: «dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis: "1-bis. L'Autorizzazione alla prestazione di servizi di *media* audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, da emanarsi entro il 30 giugno 2010"»;

29) all'articolo 17, comma 1, lettera ee), capoverso art. 22-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo sostituire la parola: «Ministero» con la parola: «Autorità»; in fine, sostituire le parole «con regolamento dell'Autorità», con quelle «con proprio regolamento»;

b) sopprimere l'ultimo periodo;

30) all'articolo 17, comma 1, lettera ee), capoverso art. 22-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nel rispetto del presente testo unico, l'Autorità adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attività, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività»;

31) all'articolo 17, comma 1, lettera *qq*), capoverso art. 32-*quinquies*, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «, inclusi quelli trasmessi dai fornitori di servizi di *media* a richiesta,»;

b) al comma 2, dopo le parole: «di servizi di *media* audiovisivi» inserire la seguente: «lineari»;

e con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, l'obbligo per quest'ultima di identificare i programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso del programma;

2) con riferimento all'articolo 10, comma 2, capoverso art. 36-*bis*, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole da: «, relative a prodotti alimentari» fino alla fine del comma;

3) con riferimento all'articolo 11, comma 1, capoverso art. 37, valuti il Governo l'opportunità di recuperare la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 37 del vigente testo unico della radiotelevisione, in base alla quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e nominata dall'Autorità medesima tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie»;

4) al fine di garantire la funzionalità della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, si evidenzia l'opportunità che il Governo assuma le appropriate iniziative per precisare che il comma 2 dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, deve interpretarsi nel senso che, salvo quanto non sia diversamente disposto dal medesimo testo unico, la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, per quanto riguarda l'organizzazione, l'amministrazione, la gestione, l'attività e la responsabilità propria e dei propri amministratori, sindaci e dipendenti, è assoggettata esclusivamente alla disciplina generale delle società di capitali ed alla giurisdizione ordinaria;

nonché, per quanto concerne il coordinamento formale del testo, con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, sostituire la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato»;

2) all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: «e dei valori dello sport»;

3) all'articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 3, sostituire le parole: «dal comma 1» con le seguenti: «dai commi 1 e 2»;

4) all'articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 6, aggiungere in fine le parole: «, e successive modificazioni»

5) all'articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 8, sostituire le parole: «con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» con le seguenti: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute»;

6) all'articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 10, sostituire le parole: «a produzioni» con le seguenti: «produzioni»;

7) all'articolo 9, comma 2, capoverso art. 34, comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «adotta» con le seguenti: «stabilisce con proprio regolamento»;

b) sostituire le parole: «dalla sua adozione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità»;

8) all'articolo 10, comma 2, capoverso art. 36-*bis*, comma 2, sostituire le parole: «il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» con le seguenti: «il Ministero della salute»;

9) all'articolo 12, comma 1, capoverso art. 38, comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «da parte delle emittenti» inserire le seguenti: «radiofoniche e televisive»;

b) dopo le parole: «fermi restando» inserire le seguenti: «per le emittenti televisive»;

10) all'articolo 16, comma 1, capoverso art. 44, sostituire le parole: «Articolo 16» con le seguenti: «Articolo 44»;

11) all'articolo 16, comma 1, capoverso art. 44, comma 6, sostituire le parole: «nonché tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 40-*bis*» con le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 40-*bis*»;

12) all'articolo 17, comma 1, lettera *d*), sostituire le parole: «lettera *a*), dopo la parola «radiotelevisivo» sono aggiunte le seguenti: «, dei servizi di *media* a richiesta» con le seguenti: « la parola: «radiotelevisivo» è sostituita con le seguenti: «dei servizi di *media* audiovisivi e della radiofonia»; alla lettera *a*), le parole «mercato radiotelevisivo» sono sostituite con le seguenti: «sistema dei servizi di *media* audiovisivi e della radiofonia»»;

13) all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera *pp*);

14) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «entro 180 giorni» inserire le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI,
MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, VITA,
ZANDA, BIANCHI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 169**

La 8^a Commissione del Senato, in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive,

premessi che:

– lo schema di decreto legislativo in oggetto appare censurabile sotto un duplice rilevante profilo: per eccesso di potere nell'esercizio della delega rilasciata dal Parlamento e per violazione dell'ordinamento comunitario soprastante;

– quanto al primo aspetto, occorre preliminarmente ricordare che, in deroga al principio generale *ex* articolo 70 della Costituzione, che riserva al Parlamento la funzione legislativa, l'articolo 76 della Costituzione stabilisce che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Nel caso dello schema di decreto legislativo in esame, la definizione dell'oggetto è chiaramente individuata, nella legge delega (articolo 26, legge 7 luglio 2009, n. 88) «nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE». Dunque, il decreto legislativo, per non deviare dal percorso disegnato nella Costituzione e per restare nell'alveo delle indicazioni fornite nella legge delega, avrebbe dovuto introdurre nel decreto legislativo 31 luglio 2005, Testo Unico radiotelevisione le sole modifiche resesi necessarie all'esito dell'entrata in vigore della nuova direttiva, ed al solo scopo del suo corretto recepimento nell'ordinamento interno. Tale limite appare, invece, sistematicamente violato;

– le modifiche introdotte al testo unico della radiotelevisione infatti, contrariamente a quanto indicato nella legge delega, che richiedeva le sole modifiche «opportune» al recepimento della direttiva, riguardano settori che nulla o poco hanno a che fare con l'oggetto della legge delega (è il caso, ad esempio, dei temi relativi alla disciplina dell'*internet*, alla nuova disciplina del prodotto europeo e dei produttori indipendenti, alla materia del diritto d'autore), ovvero, addirittura in contrasto con l'ordina-

mento comunitario (come ad esempio la nuova definizione di programma/palinstesto o l'abrogazione della disciplina in materia di diritti residuali);

- strettamente intrecciato al tema dell'eccesso di potere nell'esercizio della delega è quello relativo ai profili di violazione del diritto comunitario. A questo riguardo sarebbe sufficiente, per giustificare un passo indietro da parte del Governo riguardo a molti contenuti dello schema di decreto legislativo, prestare la dovuta attenzione alle osservazioni puntualmente formulate dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel corso delle audizioni informali tenutesi nei giorni scorsi presso le Commissioni parlamentari di Camera e Senato. In particolare, nell'audizione di martedì 26 gennaio presso l'8^a Commissione del Senato, il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione ha così esordito: «la Direttiva afferma il principio che gli Stati membri dovrebbero affidare compiti di regolazione e autorizzazione a Autorità indipendenti. L'indipendenza dell'Autorità a cui vengono affidati i compiti di regolazione si pone infatti come un caposaldo della tutela del pluralismo e della concorrenza nell'ordinamento interno degli Stati membri. Ebbene, dirò subito che lo schema di recepimento oggi all'esame del Parlamento non appare corrispondere adeguatamente a queste indicazioni comunitarie». Non in linea con il pertinente quadro giuridico comunitario a giudizio dell'Autorità di regolamentazione del settore, sono, tra gli altri, il conferimento di poteri autorizzatori all'Esecutivo; la scelta effettuata a favore della sola autoregolamentazione nella disciplina del *product placement* ed in tema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato nell'ambito della disciplina posta a tutela dei minori; l'omesso conferimento di poteri regolamentari all'Autorità per quanto riguarda la disciplina di dettaglio delle nuove disposizioni in materia di pubblicità; la definizione di autopromozione; l'attribuzione di competenze regolamentari all'Esecutivo in materia di tutela del prodotto europeo; l'eliminazione della disciplina legislativa in materia di diritti residuali.

considerato che:

- particolare attenzione, in seno alla valutazione più complessiva dei profili di contrasto dello schema di decreto legislativo con l'ordinamento comunitario, merita la sistematica sottrazione di poteri regolamentari e autorizzatori compiuta nei riguardi dell'Autorità di settore. Quanto al profilo regolamentare, come abbiamo visto, si tratta di una circostanza che coinvolge tutti i più rilevanti campi di intervento dell'Autorità (tutela dei minori, pubblicità, tutela del prodotto europeo). Quanto al tema delle autorizzazioni, non si può, ancora una volta, che convenire con le osservazioni formulate dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione il quale, muovendo dalla premessa dell'esistenza di un quadro normativo comune per tutti i servizi di media audiovisivi, su qualunque piattaforma trasmissiva diffusi, interroga il legislatore sulla opportunità di avere anche nell'ordinamento interno una disciplina omogenea. «Trattandosi di attività tecnica di rilevante impatto sul pluralismo e che non presuppone alcun margine di discrezionalità amministrativa » osserva il

Presidente Agcom « sottopongo alla vostra attenzione se non sia più appropriato, ed in linea con l'*acquis* comunitario, che tutti i titoli abilitativi a diffondere contenuti radiotelevisivi sulle diverse piattaforme vengano rilasciati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

osservato che:

– nel dettaglio delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, si riassumono i punti principali di contrasto con i principi della legge delega e con l'ordinamento comunitario sovrastante:

– in tema di nuova definizione di «programma», articolo 4, comma 1, lettera e) dello schema di decreto legislativo in oggetto, e la definizione introdotta *ex novo* di «palinsesto» (articolo 4, comma 1, lettera g), con la esplicitata equivalenza tra «programmi televisivi» e «palinsesti televisivi» (articolo 4, comma 1, lettera h), non trovano fondamento alcuno nella nuova direttiva, e ciononostante innovano profondamente la disciplina interna previgente. In particolare, con la esclusione dalla definizione di «programma», dei programmi che consistono nella «trasmissione differita dello stesso palinsesto» e dei programmi lineari a pagamento, si determina un chiaro contrasto con la direttiva UE e con la giurisprudenza comunitaria (sentenza *Mediakabel*, causa C-89/04 2 giugno 2005) dal momento che si determina, su tali tipologie di programmi, un effetto di disapplicazione dell'intero *corpus* di regole comunitarie previsto nel settore televisivo (tutela dei minori, pubblicità, tutela del prodotto europeo, rettifica, ecc.). Peraltro, l'esclusione dalla nozione di programma di questa tipologia di contenuti ha conseguenze profonde sui criteri di calcolo ai fini del tetto al numero massimo di programmi irradiabili da parte di ciascun operatore (articolo 43, comma 8 del Testo unico della radiotelevisione), con evidenti effetti di allentamento dei vincoli pro-pluralismo e pro-concorrenziali stabiliti dal legislatore nel 2004 e con immediate conseguenze di disarticolazione dell'istruttoria (in corso) avviata da Agcom ai fini della verifica dei limiti al numero massimo di programmi ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio, 2005, testo unico radiotelevisione. Si tratta di circostanze chiaramente messe in luce dalla stessa Autorità di settore nel corso della richiamata audizione del suo Presidente;

– in materia di tutela del prodotto audiovisivo europeo e dei produttori indipendenti, le disposizioni contenute nell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, e l'abrogazione che ne consegue degli articoli 6 e 44 del vigente testo unico radiotelevisione, sono altrettanto censurabili sia sotto il profilo dell'eccesso di delega che sotto il profilo del contrasto col diritto comunitario. In particolare, come ancora una volta sottolineato dalla stessa Autorità di settore, il recepimento della direttiva non giustifica in alcun modo lo spostamento in capo al Ministero delle competenze regolamentari in tema di investimenti in opere europee, per quanto concerne i servizi lineari. È necessario che tali competenze restino attribuite ad Agcom. Al tempo stesso, per dirla ancora una volta con le parole del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, «non trovano giustificazione né la riduzione della quota di investimenti

in produzioni indipendenti stabilita in capo a RAI, né la sostanziale penalizzazione del cinema italiano, per il quale non è più prevista una sotto-quota di garanzia». Infine, anche la soppressione della disciplina in materia di diritti residuali contraddice lo spirito e la lettera della direttiva, all'interno della quale la definizione di produttori indipendenti presuppone pacificamente l'esistenza della tutela dei diritti derivati, e a tal fine suggerisce una più precisa individuazione dei relativi beneficiari, laddove lo schema di decreto legislativo, al contrario, abolisce l'intera disciplina in materia, «pur in mancanza » riportiamo di nuovo dall'audizione Agcom « di elementi innovativi da parte della direttiva che possano giustificare un intervento di tal tipo»;

– sui temi legati alla disciplina del web, diversamente da quanto previsto nella Direttiva, l'articolo 4, comma 1, lettera a) dello schema di decreto legislativo in oggetto include nella definizione di servizio media audiovisivo «i servizi, anche veicolati mediante siti Internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale [...]». Tale previsione comporta l'estensione degli obblighi contenuti nello schema di recepimento anche a tutti i servizi che forniscono immagine tramite Internet. Ancora una volta vogliamo richiamare le parole del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione: «c'è il rischio di una estensione degli obblighi contenuti nello schema di decreto a tutti i servizi che forniscono immagini tramite internet, con conseguente impatto sui mercati emergenti quali la IPTV e la *web TV*. Cosa che risulterebbe anche in potenziale contrasto con la nuova disciplina comunitaria sulle comunicazioni elettroniche che richiede l'adozione di un approccio estremamente cauto nei confronti dei mercati emergenti, prediligendo una assenza di regolamentazione piuttosto che l'imposizione di obblighi che ne pregiudichino lo sviluppo, i quali, tra l'altro, non possono essere imposti se non a seguito di un'approfondita analisi, svolta dall'Autorità, sulle caratteristiche dei mercati». Desta preoccupazioni ancora maggiori l'articolo 17, comma 1, lettera cc) dello schema di decreto che – modificando l'articolo 21 del vigente testo unico radiotelevisione – stabilisce che «l'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via cavo, ivi inclusa la diffusione continua in diretta o *live streaming* e su *internet* o *web casting*, è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dall'Autorità». Come apoditticamente sottolineato in audizione dall'Autorità, una disposizione siffatta «pone il nostro paese in una situazione unica nel mondo occidentale». E perché non sussistano equivoci sull'opinione dell'Autorità di settore, il suo Presidente ha aggiunto al riguardo che «solo i paesi a regime autoritario hanno attuato interventi limitativi sulla rete»;

– per quanto concerne gli affollamenti pubblicitari, l'attuale testo dell'articolo 38 del testo unico radiotelevisione, in materia di affollamenti pubblicitari orari in capo alle tv nazionali, non distingue tra emittenti *free* e emittenti *pay*. La nuova direttiva non fornisce al riguardo alcuna indicazione. Lo schema di decreto interviene in materia lasciando

inalterati i limiti stabiliti per la televisione in chiaro e prevedendo invece tetti più restrittivi (attraverso un meccanismo a *decalage* progressivo nell'arco di un triennio) per la pubblicità sulle emittenti a pagamento. Ora, è ben vero (come ricorda anche il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione in audizione) che l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva prevede la nota clausola di restrittività, attribuendo al Paese membro facoltà di imporre norme più rigorose e particolareggiate. Tuttavia, è altresì evidente, che tale facoltà deve essere esercitata in conformità ai principi comunitari generali. Al riguardo si rammenta che il considerando articolo 6 della stessa direttiva, richiede che «per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei servizi di media audiovisivi e abbassare le barriere d'accesso, dovrebbero essere rispettati i principi fondamentali del mercato interno, come la libera concorrenza e la parità di trattamento, tenendo conto dell'importanza di avere condizioni di concorrenza omogenee e di un autentico mercato europeo dei servizi di media audiovisivi». Tali indicazioni non possono non trovare in concreto applicazione sia con riferimento al confronto competitivo tra i diversi mercati nazionali, sia in particolare con riferimento a ciascun mercato interno. Al contrario, la misura proposta, nel distinguere il trattamento riservato agli operatori *pay* rispetto agli operatori *free*, è suscettibile di indebolire la posizione di mercato dei pochi e deboli produttori indipendenti operanti su piattaforme televisive a pagamento, oltre che di rafforzare la posizione dominante dell'operatore *incumbent* sul mercato pubblicitario televisivo nazionale, con un conseguente chiaro pregiudizio dei principi del mercato interno, come la libertà di concorrenza e la parità di trattamento;

– anche con riferimento al delicato tema della tutela della fascia più debole degli utenti, ovvero i minori, lo schema di decreto legislativo presenta incongruenze e carenze che evidenziano una scarsa attenzione dei diritti e degli interessi dei minori e delle famiglie. In particolare si evidenzia il non casuale ricorso a differenti termini per indicare i destinatari di misure di salvaguardia previste dagli articoli 9, 11 e 15, laddove nel primo, relativamente alla trasmissione di programmi di particolare contenuto, si fa riferimento alla categoria dei «minori», mentre nel secondo, riguardante la possibilità di inserire prodotti nel corso di programmi televisivi (cosiddetto «*product placement*»), ci si limita a prevederne l'esclusione solo nei confronti dei «bambini». A parte l'indeterminatezza della distinzione sottesa all'utilizzo dei due termini di «minori» e bambini, appare evidente la volontà di consentire l'estensione della diffusione di messaggi pubblicitari ad una più ampia platea di utenti, ricomprendendovi anche gli adolescenti, che rappresentano senz'altro un potenziale target redditizio dal punto di vista della comunicazione commerciale;

– la necessità di dotare i giovani di strumenti critici di approccio e conoscenza della funzione, dell'uso e del senso dei mezzi di comunicazione di massa, con particolare riguardo al mezzo televisivo, è questione che ancora una volta non trova riscontro nel provvedimento in oggetto né, tanto meno, nel complesso della politica formativa proposta dall'attuale Governo;

in conclusione, considerato che:

– quanto alla disciplina dell'*internet*, si propone, in sintonia con l'approccio suggerito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, lo stralcio dell'intera materia, al fine di maturare «un'autonoma riflessione legislativa a tutto campo» (Presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione) idonea ad assicurare il coordinamento con le diverse direttive che disciplinano la materia, a cominciare dalla direttiva sul commercio elettronico. Un analogo approccio si propone con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto in tema di diritto d'autore. Qui, l'approccio proposto dal Governo si basa ancora sulla legge n. 633 del 1941, di difficile applicazione nel contesto di evoluzione tecnologica che caratterizza il mercato dei contenuti digitali. Ciò che oggi si richiede, è invece un *modus operandi* che contemperi il diritto degli autori ad essere tutelati col diritto degli utenti all'accesso alla rete ed ai contenuti digitali. Al riguardo, appare opportuno avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati, ma soprattutto, come suggerito dall'Agcom, promuovere un approccio transnazionale alla disciplina del *web*.

– quanto alla tutela del prodotto audiovisivo europeo e dei produttori indipendenti, si propone, in analogia a quanto richiesto compattamente dal mondo autoriale e delle produzioni, ed a quanto sostenuto dallo stesso Ministro per i beni e le attività culturali, di lasciare immutato l'attuale assetto legislativo, conferendo semmai delega all'Autorità di settore, sulla base di ulteriori principi e criteri direttivi, a disciplinare ulteriormente la materia con propri regolamenti;

– anche in tema di affollamenti pubblicitari e di definizione di programma televisivo si chiede di lasciare immutato il vigente ordinamento;

esprime

PARERE CONTRARIO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 4 febbraio 2010

146^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

indi del Vice Presidente

GRAMAZIO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di ANIFA, Associazione nazionale dell'industria farmaceutica dell'automedicazione, il dottor Enrico Allievi, direttore, il dottor Gaetano Colabucci, componente del Comitato di Presidenza, la dottoressa Valentina Arcieri, responsabile dei Rapporti con il Parlamento di Federchimica Roma ed in rappresentanza della Regione Toscana, il dottor Loredano Giorni, dirigente responsabile del settore farmaceutico.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'e-commerce farmaceutico: audizione di rappresentanti di ANIFA e della Regione Toscana

Il dottor ALLIEVI, dopo aver ricordato che il fenomeno della contraffazione farmaceutica si sta sviluppando soprattutto attraverso *internet* ed i canali alternativi, fa presente che la lotta alla contraffazione dei far-

maci e la regolamentazione dell'*e-commerce* farmaceutico sono tra i temi prioritari dei quali si sta occupando l'Unione Europea. Infatti, si ravvisa l'esigenza di adottare strumenti uniformi per tutti i Paesi europei in modo che si intervenga sul ciclo produttivo e distributivo e sulle confezioni dei medicinali.

Con riferimento ai farmaci senza obbligo di ricetta e di automedicazione, l'ANIFA, in collaborazione con il Ministero della salute, ha realizzato nel 2009 una campagna diretta a comunicare che la scelta di utilizzare un farmaco va fatta in modo responsabile, che si tratta di prodotti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria e che l'acquisto di un farmaco può avvenire solo nei luoghi preposti e tramite la mediazione di un professionista qualificato e certificato.

Nell'evidenziare i buoni risultati conseguiti da tale campagna informativa, rileva che l'ANIFA è impegnata a promuovere iniziative che favoriscano una cultura mirata al corretto approccio al farmaco, in modo che si accresca la sensibilizzazione verso il consumo di tali prodotti all'interno dell'intera filiera del farmaco.

Il dottor GIORNI rileva preliminarmente che le Regioni finora non sono state mai veramente coinvolte nel contrasto alla contraffazione farmaceutica, tanto è vero che non sono ancora componenti del Gruppo Impact-Italia. Nell'augurarsi che in tempi brevi anche le Regioni possano fornire il proprio contributo rispetto a tale problematica, concorda sul fatto che il fenomeno della contraffazione farmaceutica più che nei canali tradizionali – dove comunque non bisogna abbassare la guardia – si sta diffondendo soprattutto via *internet*. In tale ambito, a suo avviso, si riscontra un aggiramento della normativa vigente che esige un accesso mediato al farmaco, previa visita medica, successiva prescrizione ed acquisto presso le farmacie. Al fine di evitare questa situazione negativa occorre che il commercio *on line* dei farmaci sia attentamente monitorato e disciplinato, anche da un punto di vista normativo.

Il PRESIDENTE nel concordare con la rilevanza dell'accesso mediato per la prescrizione dei farmaci, sottolinea come è in atto un cambiamento anche di tipo culturale dal momento che per molti farmaci di tipo specialistico la prescrizione viene fatta direttamente dal medico specialista, senza alcun coinvolgimento da parte del medico di medicina generale o del canale distributivo tradizionale. Si tratta di un approccio verso l'uso del farmaco – che pur non sfociando necessariamente nella contraffazione – manifesta una tendenza sicuramente da controllare, anche perché negli altri Paesi europei il medico di medicina generale conserva il proprio ruolo, anche nella veste di controllore del *budget*. Sollecita quindi i soggetti auditi ad illustrare eventuali proposte e suggerimenti su tali argomenti.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nell'auspicare che le Regioni possano essere coinvolte nella lotta alla contraffazione farmaceu-

tica, pur concordando con l'esigenza di promuovere iniziative che accrescano la sensibilizzazione della cittadinanza per un corretto uso dei farmaci, rileva che da un punto di vista normativo si sono di recente registrati dei progressi, attraverso la previsione di sistemi più severi nel contrasto alla contraffazione e all'utilizzo improprio dei medicinali.

A suo avviso, sarebbe utile ricevere dalle Regioni proposte concrete per la disciplina dell'*e-commerce* farmaceutico, tenuto conto che il controllo di tale fenomeno spesso risulta difficile a causa del fatto che i siti *on line* sono attivabili e disattivabili con estrema facilità.

Il dottor GIORNI, nel confermare che è certamente in atto anche un cambiamento di tipo culturale poiché la terapia farmacologica è sempre più specialistica e, come tale, va al di là delle competenze del medico di medicina generale, sottolinea come non è in grado di prospettare soluzioni concrete; tuttavia è innegabile che la contraffazione dei farmaci tramite *internet* è un fenomeno esistente, che ha bisogno di essere regolamentato.

Il dottor ALLIEVI, dopo aver fatto presente che il controllo sul commercio elettronico dei farmaci risulta difficile, ribadisce l'importanza di una corretta informazione come elemento chiave per sensibilizzare i cittadini ad un corretto ricorso al farmaco, il cui uso dovrebbe essere riconducibile ad esigenze mediche oggettive e non ad altre finalità. Si associa inoltre alle preoccupazioni manifestate dal Presidente e dal dottor Giorni in quanto si sta perdendo quell'approccio mediato all'utilizzo dei medicinali nel quale rivestono fondamentale importanza il ruolo del medico e del farmacista.

Il presidente GRAMAZIO dopo aver ringraziato i soggetti auditi per le loro analisi e valutazioni, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Giovedì 4 febbraio 2010

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle 8,50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale

Audizione del Direttore generale delle Finanze, prof.ssa Fabrizia Lapecorella

(Seguito dell'audizione e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola alla prof.ssa Lapecorella.

La prof.ssa LAPECORELLA, Direttore generale delle Finanze, prosegue l'ampia e dettagliata relazione iniziata nella seduta del 10 dicembre 2009, al termine della quale intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Maurizio LEO, presidente, i senatori Candido DE ANGELIS (*PdL*) e Giuliano BARBOLINI (*PD*) e il deputato Settimo NIZZI (*PdL*).

La prof.ssa LAPECORELLA, Direttore generale delle Finanze, risponde alle domande e alle osservazioni formulate.

Il deputato Maurizio LEO, presidente, ringrazia la prof.ssa Lapecorella e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9,30.

